SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Università di Sassari

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 243/L

LEGGE 26 ottobre 2001, n. **397.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2000.

01G0454

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2001, n. **398.**

Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare l'articolo 14;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1985, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1991;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 2 febbraio 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile e del 21 maggio 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni e l'organizzazione degli uffici dirigenziali generali in cui si articola il Ministero dell'interno di seguito denominato Ministero.

Art. 2.

Uffici centrali

1. Il Ministero è articolato, a livello centrale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei seguenti dipartimenti:

a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

b) Dipartimento della pubblica sicurezza;

c) Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 3.

Dipartimento per gli affari interni e territoriali

1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio;

b) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali;

c) gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile, nonché di quelle finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero.

2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è articolato nelle seguenti direzioni:

a) Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali del Governo;

b) Direzione centrale per la documentazione e la statistica;

c) Direzione centrale per le autonomie;

d) Direzione centrale dei servizi elettorali;

e) Direzione centrale della finanza locale;

f) Direzione centrale per i servizi demografici;

g) Direzione centrale per le risorse umane;

h) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.

Dal Dipartimento dipende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è diretto da un Capo dipartimento e ad esso sono assegnati un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro vice capo dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali di governo. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

4. Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ispettorato generale di amministrazione e l'ufficio per i sistemi informativi automatizzati.

5. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio, di altri Ministri o su richiesta dei capi dipartimento dell'Amministrazione dell'interno. All'Ispettorato generale di amministrazione è preposto un Capo dell'Ispettorato coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno quattro prefetti, di cui uno a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali, ed uno preposto all'Ispettorato centrale per i servizi archivistici.

6. L'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati svolge funzioni e compiti in materia di promozione, impiego delle tecnologie informatiche e coordinamento dei sistemi informativi automatizzati. All'Ufficio è preposto un direttore che è responsabile dei sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 4.

Dipartimento della pubblica sicurezza

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge n. 121 del 1981, e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze:

a) Segreteria del Dipartimento;

b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento;

c) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;

d) Ufficio centrale ispettivo;

e) Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato;

f) Direzione centrale della polizia criminale;

g) Direzione centrale della polizia di prevenzione;

h) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione;

i) Direzione centrale dei servizi antidroga;

l) Direzione centrale per le risorse umane;

m) Direzione centrale per gli istituti di istruzione;

n) Direzione centrale di sanità;

o) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

p) Direzione centrale per i servizi di ragioneria.

Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dipendono altresì l'Istituto superiore di polizia per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato nonché la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.

3. Al Dipartimento della pubblica sicurezza è preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, e sono assegnati secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione e un vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.

Art. 5.

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:

a) l'immigrazione;

b) l'asilo;

c) la cittadinanza;

d) le confessioni religiose.

2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è articolato nelle seguenti direzioni:

a) Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo;

b) Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;

c) Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze;

d) Direzione centrale degli affari dei culti;

e) Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto;

f) Direzione centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

3. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è diretto da un Capo dipartimento e ad esso sono assegnati un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro vice capo dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

4. Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi Commissari. Qualora l'incarico di Commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede con l'aliquota di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

5. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresì, la Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.

Art. 6.

Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

a) soccorso pubblico;

b) prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle vigenti normative;

c) difesa civile;

d) politiche ed ordinanze di protezione civile.

2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è articolato nelle seguenti direzioni centrali e uffici:

a) Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;

b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;

c) Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile;

d) Direzione centrale per la formazione;

e) Direzione centrale per le risorse umane;

f) Direzione centrale per le risorse finanziarie;

g) Direzione centrale per gli affari generali;

h) Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali;

i) Ufficio centrale ispettivo.

3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto da un Capo dipartimento e ad esso è assegnato un vice capo dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento delle Direzioni centrali di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *f)* ed *h)* del comma 2. Ad un altro vice capo dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.

4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *h)*, sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. I posti di funzione individuati nei precedenti articoli, sono attribuiti a prefetti e dirigenti generali e qualifiche equiparate, salvo che non sia diversamente disposto.

2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e i relativi decreti attuativi per quanto riguarda l'organizzazione degli Uffici dirigenziali generali e le relative funzioni.

3. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 36

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 14 *(Attribuzioni)*. — 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile e politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo, soccorso pubblico, prevenzione incendi.

2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle Forze di polizia;

c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.

3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnato dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo.

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (*recte*: decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165), reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

— La legge 10 agosto 2000, n. 246, reca: «Disposizioni in materia di incremento delle dotazioni organiche e di ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 10. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze

ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d)*. Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.

3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti».

Note all'art. 4:

— Per l'argomento della legge 1° aprile 1981, n. 121, vedasi nelle note alle premesse.

— Il decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, reca: «Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 4):

«Art. 3-*bis (Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata).* — 1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della dotazione organica, può essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'art. 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti.

2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unità, può essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, reca: «Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato».

Nota all'art. 7:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, reca: «Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno».

01G0457

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2001.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare, il sig. Cesare Sacchi, in qualità di rappresentante delle imprese del settore industria, su designazione della Confindustria;

Vista la nota n. 3004-1/8 in data 28 agosto 2001, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che la Confindustria ha designato il dott. Paolo Annibaldi in sostituzione del sig. Cesare Sacchi, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della citata legge n. 936/1986, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del giorno 14 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Paolo Annibaldi è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentante delle imprese del settore industria, designato dalla Confindustria, in sostituzione del sig. Cesare Sacchi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 227

01A11859

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 ottobre 2001.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nella città di Milano. (Ordinanza n. 3151).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Viste le precedenti ordinanze emanate in materia ed in particolare l'ordinanza n. 3063 del 6 luglio 2000 con la quale il sindaco del comune di Milano è stato nominato commissario delegato per la realizzazione del sistema depurativo della città di Milano, comprendente gli impianti di depurazione di Milano sud, Milano Nosedo e Peschiera Borromeo, avvalendosi dei poteri derogatori previsti dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3041 del 19 febbraio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2001 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore della depurazione delle acque reflue della città di Milano è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Milano del 17-18 marzo 1997 e del 18 maggio 1998 con le quali è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione dell'impianto di depurazione di Milano sud;

Preso atto che il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 4683 dell'8 settembre 2001, ha annullato la determinazione del commissario delegato di aggiudicazione provvisoria dell'appalto dell'impianto di depurazione di Milano sud in favore dell'A.T.I. Priseda;

Vista la lettera del commissario delegato in data 17 ottobre 2001, con la quale, in conseguenza della suddetta sentenza ed in considerazione della urgenza della realizzazione dell'impianto, viene rappresentata l'esigenza di accelerare le procedure per la verifica della compatibilità ambientale, con riguardo al progetto che verrà presentato dal nuovo aggiudicatario;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e della regione Lombardia;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di cui in premessa, il parere di compatibilità ambientale di cui all'art. 2, comma 1 dell'ordinanza 19 febbraio 2000, n. 3041, è reso sul progetto definitivo presentato dal nuovo aggiudicatario. Il termine entro cui la commissione di cui al predetto art. 2, comma 1, deve esprimersi è ridotto a venti giorni dalla richiesta inoltrata dal commissario delegato.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti amministrativi assunti dal commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, ad eccezione di quelli direttamente o indirettamente incisi da provvedimenti giurisdizionali, nonché di quelli adottati in conseguenza o in dipendenza o in connessione di altri atti annullati da provvedimenti giurisdizionali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A11860

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 ottobre 2001.

Modificazioni al decreto 13 luglio 2001, recante il riconoscimento alla sig.ra Lecca Rodriguez Teresa Leonor di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;

Visto il proprio decreto del 13 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2001, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Lecca Rodriguez Teresa Leonor è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'indicare il cognome della migrante si è incorsi in errore materiale;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

La parola «Lecca» di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2001, è rettificata in «Lecca Rodriguez».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11760

DECRETO 8 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Zaritchi Cerasela Madalina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zaritchi Cerasela Madalina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale di Braila (Romania) dalla sig.ra Zaritchi Cerasela Madalina, nata a Braila (Romania) il giorno 13 maggio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zaritchi Cerasela Madalina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11761

DECRETO 8 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sokolowska Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sokolowska Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1993 presso l'istituto professionale per infermieri «Maria Sklodowska-Curie», di Lomza (Polonia) dalla sig.ra Sokolowska Anna, nata a Monki (Polonia) il giorno 5 ottobre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sokolowska Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11762

DECRETO 22 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Aouiti Karim di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Aouiti Karim ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Aouiti Karim, nato a Le Kef (Tunisia) il giorno 31 luglio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Aouiti Karim è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11750

DECRETO 22 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Gasmi Tarek di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Gasmi Tarek ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Gasmi Tarek, nato a Sakiet Sidi Youssef (Tunisia) il giorno 23 settembre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Gasmi Tarek è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11751

DECRETO 22 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Louati Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Louati Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Louati Mohamed, nato a Grombalia (Tunisia) il giorno 4 agosto 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Louati Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11752

DECRETO 22 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pernicova Marketa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pernicova Marketa ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere pediatrico conseguito nella Repubblica Ceca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere pediatrico, conseguito nell'anno 1993, presso la scuola superiore di sanità di Brno (Repubblica Ceca) dalla sig.ra Pernicova Marketa, nata a Velke Mezirici (Repubblica Ceca) il giorno 7 giugno 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Pernicova Marketa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11753

DECRETO 22 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Anaya Zambrano Martha Luz di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Anaya Zambrano Martha Luz ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera, conseguito nell'anno 1980 presso la Universidad metropolitana di Barranquilla (Colombia) dalla sig.ra Anaya Zambrano Martha Luz, nata a Barranquilla (Colombia) il giorno 5 gennaio 1959 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Anaya Zambrano Martha Luz è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11754

DECRETO 22 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Almeida Cabrera Leticia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Almeida Cabrera Leticia ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnico en enfermeria general conseguito a Cuba ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di tecnico en enfermeria general conseguito nell'anno 1988, presso l'istituto politecnico della sanità «Maria Cabrales» di Boyeros (Cuba) dalla sig.ra Almeida Cabrera Leticia nata a Buey Arriba (Cuba) il giorno 14 marzo 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Almeida Cabrera Leticia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11755

DECRETO 22 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Wilgocka Wioletta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wilgocka Wioletta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1993 presso l'istituto professionale per infermieri di Plock (Polonia) dalla sig.ra Wilgocka Wioletta, nata a Gostynin (Polonia) il giorno 26 marzo 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wilgocka Wioletta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11756

DECRETO 22 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kozac Aleksandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dela professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kozac Aleksandra ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1990 presso il liceo paramedico di Myslenice (Polonia) dalla sig.ra Kozac Aleksandra nata a Myslenice (Polonia) il giorno 29 marzo 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kozac Aleksandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11757

DECRETO 22 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra File Dhefto Stojanka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra File Dhefto Stojanka ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiera conseguito nell'anno 1979 presso la scuola media superiore statale di infermeria di Tirana (Albania) dalla sig.ra File Dhefto Stojanka nata a Tirana (Albania) il giorno 21 luglio 1954 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra File Dhefto Stojanka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11758

DECRETO 22 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Thekke Elavumkal Laiby Joseph di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thekke Elavumkal Laiby Joseph ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing conseguito nell'anno 1993 presso la school of nursing - Caritas hospital di Tellakom Kottayam District (India) dalla sig.ra Thekke Elavumkal Laiby Joseph nata a Uzhavoor Kerala (India) il giorno 27 maggio 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Thekke Elavumkal Laiby Joseph è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11759

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 agosto 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato sen. Grazia Sestini.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, recante la nomina dell'on. avv. Roberto Maroni a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, recante la nomina a Sottosegretario di Stato della sen. Grazia Sestini;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificata dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, avente ad oggetto l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato sen. Grazia Sestini;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione degli atti individuati negli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Sono, altresì, in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti gli organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

i) le determinazioni sulla valutazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale;

l) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

m) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesione agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni;

n) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di immigrazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176;

o) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di famiglia e di paternità e maternità, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176.

Art. 2.

1. Sono delegate al Sottosegretario di Stato sen. Grazia Sestini le funzioni di indirizzo politico-amministrativo relative alle seguenti materie:

a) Fondo nazionale per le politiche sociali;

b) prevenzione e recupero delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176;

c) volontariato, associazionismo sociale e politiche giovanili di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176;

d) infanzia e adolescenza di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176;

e) disabilità e persone anziane, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi nell'articolo precedente quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte e orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 30 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 1º ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 245

01A11971

DECRETO 1º ottobre 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato dott. Alberto Brambilla.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, recante la nomina dell'on. avv. Roberto Maroni a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, recante la nomina a Sottosegretario di Stato del dott. Alberto Brambilla;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificata dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, avente ad oggetto l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato dott. Alberto Brambilla;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione degli atti individuati negli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Sono, altresì, in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti gli organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

i) le determinazioni sulla valutazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale;

l) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

m) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesione agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni;

n) gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

o) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di immigrazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176;

p) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di famiglia e di paternità e maternità, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176.

Art. 2.

1. Sono delegate al Sottosegretario di Stato dott. Alberto Brambilla le funzioni di indirizzo politico-amministrativo relative alle materie:

a) della direzione generale per le politiche previdenziali, così come specificate dall'art. 4, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi nell'articolo precedente quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte e orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 291

01A11972

DECRETO 1° ottobre 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. prof. Maurizio Sacconi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, recante la nomina dell'on. avv. Roberto Maroni a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, recante la nomina a Sottosegretario di Stato dell'on. prof. Maurizio Sacconi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificata dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, avente ad oggetto l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato on. prof. Maurizio Sacconi;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione degli atti individuati negli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Sono, altresì, in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti gli organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

i) le determinazioni sulla valutazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale;

l) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

m) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti

aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesione agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni;

n) gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

o) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di immigrazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176;

p) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di famiglia e di paternità e maternità, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176.

Art. 2.

1. Sono delegate al Sottosegretario di Stato on. prof. Maurizio Sacconi le funzioni di indirizzo politico-amministrativo relative alle materie:

a) della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, così come specificate dall'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi nell'articolo precedente quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte e orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 292

01A11973

DECRETO 1° ottobre 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, recante la nomina dell'on. avv. Roberto Maroni a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, recante la nomina a Sottosegretario di Stato dell'on. Pasquale Viespoli;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificata dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, avente ad oggetto l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione degli atti individuati negli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Sono, altresì, in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti gli organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

i) le determinazioni sulla valutazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale;

l) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

m) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesione agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni;

n) gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

o) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di immigrazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176;

p) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di famiglia e di paternità e maternità, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176.

Art. 2.

1. Sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli le funzioni di indirizzo politico-amministrativo relative alle materie:

a) della direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione, così come specificate dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi nell'articolo precedente quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte e orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 293

01A11974

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2001.

Iscrizione della denominazione «Salamini italiani alla cacciatora» nel registro delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1778/2001 della Commissione del 7 settembre 2001, la denominazione «Salamini italiani alla cacciatora», riferita ai prodotti a base di carne, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati del disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1778/2001 del 7 settembre 2001.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Salamini italiani alla cacciatora» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE D.O.P.

Comunicazione ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 - numero nazionale del dossier: 46.

1. *Autorità nazionale competente:*

Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio VI.

Indirizzo: via XX Settembre, 20/1 - 00187 Roma.

Tel. (06) 4819968 - 46655104; fax (06) 42013126.

2. *Richiedente:*

2.1. Nome: Associazione industriali delle carni - Ass.I.Ca.

2.2. Indirizzo: viale Milanofiori - palazzo fil - 20090 Assago (Milano) - tel. (02) 57510257.

2.3. Composizione: produttore/trasformatore ( ) altro ( ).

3. *Denominazione del prodotto:* «Salamini italiani alla cacciatora».

4. *Tipo del prodotto*: prodotto di salumeria (carni preparate).

5. *Sintesi degli elementi del disciplinare:*

a) nome: «Salamini italiani alla cacciatora»;

b) descrizione: Salame di carne suina, con l'impiego di componenti adipose e condimenti vari, di forma cilindrica. Il prodotto finito presenta diametro di circa 60 mm, lunghezza di circa 200 mm e peso intorno a 350 grammi.

La materia prima, ad esclusione dei condimenti, proviene da allevamenti ubicati nel territorio delle regioni: Friuli-Venezia Giulia; Veneto; Lombardia; Piemonte; Emilia-Romagna; Umbria; Toscana; Marche; Molise; Abruzzo e Lazio.

Il prodotto si presenta compatto, di consistenza non elastica, di colore rosso rubino con granelli di grasso ben distribuiti e possiede qualità organolettiche particolari: una consistenza compatta e non elastica, un aspetto della fetta al taglio compatto ed omogeneo, senza frazioni aponeurotiche evidenti, un profumo delicato e caratteristico ed un gusto dolce e delicato;

c) area geografica: la lavorazione del prodotto «Salamini italiani alla cacciatora» avviene nel territorio delimitato nel relativo disciplinare di produzione. La zona di provenienza della materia prima, così come quella di trasformazione, coincide con la zona tradizionale di allevamento del suino pesante italiano (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise);

d) storia ed origine del prodotto: la notorietà dei salamini italiani alla cacciatora è collegata ai luoghi dove tradizionalmente è stato ottenuto. La tradizione orale fa risalire la produzione dei salamini all'epoca delle invasioni longobarde nell'Italia settentrionale, zona dalla quale la produzione si è poi estesa alle limitrofe aree dell'Italia centrale, portando a coincidere il territorio di produzione con quello tipico di stanziamento del suino pesante italiano. La storia del prodotto va rapportata con l'evoluzione di una tipica cultura rurale, comune a tutta la macro-regione definita «Padania», dal cui territorio e relative zone aggiuntive deriva la materia prima lavorata secondo tradizioni consolidate, peculiari della denominazione in parola.

I richiami storici ai salamini italiani alla cacciatora sono presenti nelle tradizioni gastronomiche lombarde che si sono mantenute fino ai nostri giorni. L'etimologia del nome si richiama alla tradizionale razione che i cacciatori si portavano nella bisaccia durante le loro escursioni.

In epoca recente, riferimenti alla denominazione in parola sono riscontrabili negli accordi bilaterali sottoscritti dall'Italia con Francia, Germania, Spagna e Austria relativamente alla protezione di indicazioni di provenienza, denominazioni di origine ed altre denominazioni geografiche, riservate ai prodotti originari del territorio italiano;

e) metodo di ottenimento del prodotto: la produzione dei salamini italiani alla cacciatora prevede le seguenti fasi: preparazione delle componenti carnee; macinatura ed eventuale impastatura; insaccamento; asciugamento; stagionatura;

f) legame con l'ambiente geografico: i requisiti del prodotto a denominazione di origine dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani. In particolare, la caratterizzazione della materia prima è peculiare della macrozona geografica delimitata,

esattamente corrispondente alla zona di produzione. L'insieme «materia prima - prodotto - denominazione» si collega all'evoluzione socioeconomica specifica dell'area interessata. In effetti l'evoluzione tecnica delle colture cerealicole e della trasformazione del latte ha determinato una vocazione produttiva univoca, collocando la zona di produzione in aree tradizionalmente destinate a tipi particolari di allevamento suino.

Nel tempo si è evoluta la tipologia degli allevamenti suinicoli dell'Italia centro-settentrionale affermandosi come moderno ciclo produttivo fin dal secolo scorso in Emilia-Romagna e Lombardia, da dove si è diffuso nelle aree limitrofe centro-settentrionali. In particolare, si è passati dalle razze autoctone a razze specializzate ottenute anche con incroci con linee locali derivandone materia prima (carcasse suine) rispondente alle esigenze della trasformazione agroalimentare e tale da conferire in termini di qualità, anche organolettiche, caratteristiche peculiari al prodotto finito;

g) struttura di controllo:

nome: Istituto Nord Est Qualità;

indirizzo: via Nazionale n. 33/35 - Villanova di San Daniele del Friuli (Udine);

h) elementi specifici dell'etichettatura: il prodotto immesso al consumo deve recare la dicitura «Salamini italiani alla cacciatora» seguita dalla menzione «Denominazione di origine controllata», entrambe intraducibili;

i) eventuali condizioni in forza di disposizioni nazionali: si richiamano le disposizioni presenti negli accordi bilaterali che vengono allegati alla presente richiesta di registrazione, inoltre si indicano le seguenti disposizioni nazionali in materia:

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1993, n. 135;

decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462.

Parte riservata alla Commissione.

Data di ricevimento del fascicolo integrale.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SALAMINI ITALIANI ALLA CACCIATORA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine controllata è riservata, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del regolamento CEE 2081/92, al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione dei salamini italiani alla cacciatora debbono essere situati nel territorio delle seguenti regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.

I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni debbono rispondere alle caratteristiche produttive già stabilite dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 dicembre 1993 per i prosciutti di Parma e S. Daniele. I suini devono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del regolamento CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine. Da tali suini si ottengono carni aventi le caratteristiche necessarie per la produzione dei salamini italiani alla cacciatora. Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall'Autorità di controllo indicata nel successivo art. 7.

I salamini italiani alla cacciatora sono ottenuti nella zona tradizionale di produzione che comprende l'intero territorio delle seguenti regioni, esattamente corrispondenti a quelle di provenienza dei suini: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.

Art. 3.

Materie prime

I salamini italiani alla cacciatora sono prodotti con carni magre ottenute da muscolatura striata appartenente alla carcassa di suino, grasso suino duro, sale, pepe a pezzi e/o macinato, aglio.

Non possono essere impiegate carni separate meccanicamente.

Possono essere addizionati vino, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio e/o lattosio, latte magro in polvere o caseinati, colture di avviamento alla fermentazione, nitrato di sodio e/o potassio alla dose massima di 195 parti per milione, nitrito di sodio e/o potassio alla dose massima di 95 parti per milione, acido ascorbico e suo sale sodico.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

La produzione dei salamini italiani alla cacciatora, compreso il confezionamento, l'affettamento ed il porzionamento deve avvenire nella zona delimitata nell'art. 2, con la seguente metodologia di elaborazione: le frazioni muscolari e adipose, ottenute da carni macellate secondo le vigenti disposizioni, sono mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggior dimensioni ed il tessuto adiposo molle e devono essere fatte sostare in apposite celle frigorifere a temperatura di congelazione o refrigerazione e comunque non superiore ai 7 °C.

La macinatura deve essere effettuata in tritacarne con stampi con fori compresi tra i 3 e gli 8 mm o con altri sistemi che garantiscano analoghi risultati.

L'eventuale impastatura di tutti gli ingredienti deve essere effettuata in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica.

L'insaccatura avviene in budelli naturali o artificiali di diametro non superiore a 75 mm, eventualmente legati in filza.

L'asciugamento dei salamini è effettuato a caldo (temperatura compresa tra 18 ° e 25 °C) e deve consentire una rapida disidratazione delle frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento, non possono comunque essere adottate tecniche che prevedano una fermentazione accelerata.

Art. 5.

Stagionatura

I salamini italiani alla cacciatora devono essere stagionati per almeno dieci giorni in locali dove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura compresa fra 10 ° e 15 °C. La stagionatura, periodo comprendente anche l'asciugamento, deve garantire la conservazione e la salubrità in condizioni normali di temperatura ambiente.

Art. 6.

Caratteristiche

I salamini italiani alla cacciatora all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche organolettiche, chimiche e chimico-fisiche e microbiologiche:

Caratteristiche organolettiche:

aspetto esterno: forma cilindrica;

consistenza: il prodotto deve essere compatto di consistenza non elastica;

aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, con assenza di frazioni aponeurotiche evidenti;

colore: rosso rubino uniforme con granelli di grasso ben distribuiti;

odore: profumo delicato e caratteristico;

sapore: gusto dolce e delicato mai acido.

caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:

proteine totali, min. 20%;

rapporto collageno/proteine, max. 0,15;

rapporto acqua/proteine, max. 2,30;

rapporto grasso/proteine max. 2,00;

pH maggiore o uguale 5,3.

Caratteristiche microblologiche: carica microbica mesofila $>1\times10$ alla settimana unità formanti colonia/grammo con prevalenza di lattobacillacee e coccacee.

Il prodotto finito presenta diametro di circa 60 mm, lunghezza di circa 200 mm e peso in media di 350 grammi.

Art. 7.

Controlli

L'attività di controllo dei «Salamini italiani alla cacciatora» viene esercitata, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92, da un'autorità pubblica designata o da un organismo privato autorizzato.

Restano valide le competenze attribuite al medico veterinario ufficiale della USL dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 (di recepimento della direttiva 92/5/CE) in materia di ispezioni e controlli dei prodotti a base di carne.

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione della denominazione di origine controllata «Salamini italiani alla cacciatora» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di origine controllata». Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione «Denominazione di origine protetta» nella lingua del Paese di destinazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.

I «Salamini italiani alla cacciatora» possono essere commercializzati sfusi ovvero confezionati sottovuoto o in atmosfera modificata, interi, in tranci o affettati. Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire, sotto la vigilanza dell'autorità di controllo indicata all'art. 7, esclusivamente nella zona di elaborazione del prodotto.

01A11858

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 settembre 2001.

Modificazioni al decreto 2 luglio 1999 concernente il trasferimento di lotti e opere infrastrutturali al consorzio A.S.I. di Potenza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990, (già articoli 21 e 32 legge n. 219/1981) già di competenza della suddetta Agenzia;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto M.I.C.A. in data 22 giugno 1993, con il quale fu individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997, n. 220, recante «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», che all'art. 7 ha individuato la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 (già Direzione generale della produzione industriale);

Visto l'art. 10, comma 5, della legge del 7 agosto 1997, n. 266, che prevedeva il trasferimento, tramite consegna attraverso un commissario *ad acta*, ai consorzi A.S.I. di Salerno, Avellino e Potenza (costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317), per quanto di rispettiva competenza, degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, e dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493/1993, unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché dell'esercizio delle funzioni amministrative;

Considerato che il commissario *ad acta* suddetto nominato con decreto ministeriale n. 388 del 25 settembre 1997, ha provveduto alla ricognizione documentale tecnica, amministrativa, economica e contabile nei tempi di legge previsti;

Visto il verbale d'intesa redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 241/1990, sottoscritto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dai rappresentanti aventi titolo dei consorzi A.S.I. interessati e dai delegati delle regioni Campania e Basilicata, volto tra l'altro ad articolare nel tempo le consegne in argomento;

Considerato che tale verbale stabilisce la consegna immediata dei lotti liberi e revocati senza preesistenze e dotazioni economiche ai consorzi A.S.I. nell'ambito delle rispettive competenze, nonché la consegna, anche frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e delle opere pubbliche previste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001 che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Considerato che il M.A.P. ha proseguito e prosegue nell'attività ordinaria relativa ai lotti industriali da con-

segnare ai Consorzi suddetti, rimanendo tuttavia esclusa la possibilità da parte del M.A.P. medesimo di riassegnazione degli stessi;

Considerato che rispetto alle ditte revocate di cui all'elenco B3 allegato al verbale d'intesa di cui sopra, sono intérvenute ulteriori revoche nelle more della sottoscrizione del verbale medesimo;

Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993;

Visto il decreto n. 156 del 2 luglio 1999 di trasferimento di lotti ed opere infrastrutturali al consorzio A.S.I. di Potenza nel quale, all'art. 2, alcune particelle non sono state correttamente indicate come ricadenti nel comune di Balvano (Potenza);

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto n. 156 del 2 luglio 1999, in relazione a quanto riportato sotto la dizione «Area industriale di Baragiano», viene sostituito come segue:

«Strade, canali di deflusso, acque superficiali, impianto di sollevamento e verde pubblico attrezzato:

foglio n. 35, comune di Bella (Potenza), particella n. 35;

foglio n. 4, comune di Balvano (Potenza), particelle numeri 96, 101, 104, 113, 117, 132, 110, 112, 125, 118, 128, 123, 107, 97, 129, 76, 93, 94, 91, 88, 90;

foglio n. 5, particelle numeri 235, 253, 250, 214, 239, 176, 238, 228, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 206, 208, 249, 246, 256, 114;

foglio n. 10, comune di Balvano (Potenza), particelle numeri 146, 212, 216, 225, 144, 145, 141, 211, 142, 207, 208, 183, 184, 151, 152, 148, 119, 170, 171, 158, 159, 204, 205, 194, 195, 190, 191, 179, 180, 175, 177, 198, 199, 202, 203, 218, 162, 222, 165, 167, 63, 59, 134, 137, 221; comune di Baragiano (Potenza), particella n. 1018; comune di Balvano (Potenza), particelle numeri 167 e 168;

foglio n. 9, comune di Baragiano (Potenza), particelle numeri 329, 330, 333;

foglio n. 21, comune di Baragiano (Potenza), particelle numeri 516, 365, 359, 71, 73, 315, 316, 317, 318, 74, 76, 154, 347, 360, 362 - superficie totale ha.aa.ca. 19.83.54.

Art. 2.

Viene altresì trasferita al Consorzio A.S.I. di Potenza la seguente opera infrastrutturale concernente l'area industriale di Baragiano: impianto di depurazione, distinto in catasto al foglio n. 4 del comune di Baragiano (Potenza) con le particelle n. 95 (mq 11.463), n. 99 (mq 42), n. 100 (mq 498), n. 103 (mq 11).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2001

Il direttore generale: SAPPINO

01A11667

DECRETO 12 ottobre 2001.

Autorizzazione alla società «Sieco S.p.a.», in S. Donato Milanese, ad operare quale Ispettorato degli utilizzatori per la verifica di conformità delle attrezzature a pressione delle società del gruppo ENI S.p.a., ai sensi della direttiva n. 97/23/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva n. 97/23/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista l'istanza presentata dalla società «Sieco S.p.a.», con sede legale in piazza E. Vanoni, 1 - S. Donato Milanese (Milano) in data 10 marzo 2001 aquisita, in data 16 marzo 2001 con prot. n. 779821, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Vista la documentazione integrativa richiesta dagli uffici in data 4 aprile 2001 ed acquisita, in data 11 maggio 2001 e 21 settembre 2001, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Visto il verbale di accertamento effettuato in data 12 e 13 luglio 2001 dall'ISPESL, su mandato della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, presso i siti di Gela e di Priolo e dei laboratori di Porto Marghera e Venezia Tecnologia e l'esito conclusivo della istruttoria tecnico-amministrativa;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dalla società «Sieco S.p.a.» - S. Donato Milanese (Milano), soddisfa quanto richiesto dalla sopraccitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che la società «Sieco S.p.a.» - S. Donato Milanese (Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Sieco S.p.a.», con sede legale in piazza E. Vanoni, 1 - S. Donato Milanese (Milano) è autorizzata, in conformità all'art. 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad operare quale Ispettorato degli utilizzatori esclusivamente per la verifica di conformità delle attrezzature a pressione o insiemi relativamente agli impianti gestiti dal gruppo industriale ENI S.p.a.

2. Le procedure applicabili per la valutazione della conformità sono i moduli A1, C1, F e G descritti nell'allegato III del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

3. L'elenco generale degli impianti di cui all'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, è quello acquisita agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.

Art. 2.

Le attività di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali risultante dalla documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione da parte del Ministero delle attività produttive, delle variazioni che dovessero essere proposte in via preventiva dall'organismo medesimo.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Durante il periodo di validità delle autorizzazioni il Ministero delle attività produttive - Direzione generale - Sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di cui alla presente autorizzazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4.

Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato V del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attività, che l'ispettorato designato non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 14 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 5.

Per quanto non specificato nel presente decreto e relativo allo svolgimento delle attività di certificazione per le quali sono concesse le autorizzazioni di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.

Art. 6.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1 e 3 sono a carico della Sieco S.p.a. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2001

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

01A11664

DECRETO 12 ottobre 2001.

Autorizzazione all'organismo «Società consortile Pascal S.r.l.», in Milano, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità delle attrezzature a pressione, ai sensi della direttiva n. 97/23/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva n. 97/23/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Società consortile Pascal S.r.l.», con sede legale in via G. Giardino, 4 - Milano, in data 27 aprile 2001 acquisita, in data 9 maggio 2001 con protocollo n. 780487, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Vista la documentazione integrativa richiesta dagli uffici in data 19 giugno 2001 ed acquisita, in data 26 luglio 2001 protocollo n. 781379, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Visto il verbale di accertamento effettuato dalla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria presso la sede della «Società consortile Pascal a r.l.» e presso i laboratori dell'istituto Masini di Rho e l'esito conclusivo della istruttoria tecnico-amministrativa;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo «Società consortile Pascal a r.l.» - Milano, soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «Società consortile Pascal a r.l. » Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo «Società consortile Pascal a r.l.», con sede legale in via G. Giardino, n. 4 - Milano, è autorizzato, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: I, II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 2.

L'organismo «Società consortile Pascal a r.l.» con sede legale in G. Giardino,4 - Milano è autorizzato, in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e le procedure previste nell'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 3.

L'Organismo «Società consortile Pascal a r.l.», con sede legale in G. Giardino, n. 4 - Milano è autorizzato, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 4.

1. La certificazione CE di cui all'art. 1, l'approvazione europea dei materiali di cui all'art. 2 ed i compiti di cui all'art. 3 devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'ap-

provazione, da parte del Ministero delle attività produttive, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate e delle approvazioni europee di materiali, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.

3. Con periodicità annuale l'organismo deve produrre al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, evidenza documentale della partecipazione ad attività di studio, anche internazionali, nel campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie coperte dalla designazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Durante il periodo di validità delle autorizzazioni il Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 6.

Per le attività di cui all'art. 3 del presente decreto, il personale dell'organismo e quello da approvare presso il fabbricante deve essere in possesso della qualificazione prevista dalla normativa tecnica vigente.

Art. 7.

Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attività, che l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 13 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 8.

Per quanto non specificato nel presente decreto e relativo allo svolgimento delle attività di certificazione per le quali sono concesse le autorizzazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.

Art. 9.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono a carico della «Società consortile Pascal S.r.l.» e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2001

Il direttore generale
per lo svilupo produttivo e la competitività
VISCONTI

01A11665

DECRETO 24 ottobre 2001.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2000 del «settore industria» (8º bando) - Elenco delle domande inserite nella graduatoria speciale della regione Calabria da agevolare con le risorse finanziarie di cui all'Asse IV, misura 4.1 del P.O.R. Calabria 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000 e n. 930035 del 5 febbraio 2001;

Visti i decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 15 settembre 2000 e del 20 ottobre 2000, con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande dell'obiettivo 1 relative al bando del «settore industria» del 2000;

Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 2000 che ha fissato le misure massime consentite relative alle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 a partire dal 2000;

Vista la nota n. 755 del 5 settembre 2001 con la quale la regione Calabria ha comunicato di partecipare al cofinanziamento del bando del 2000 del «settore industria» della legge n. 488/1992 con un ammontare di risorse pari a lire 37.617.853.560 destinate ad interventi compatibili con il proprio P.O.R. 2000-2006, da attuare attraverso lo scorrimento della pertinente graduatoria speciale;

Visto il Programma operativo regionale 2000-2006 della regione Calabria, Asse IV «Sviluppo locale», misura 4.1 «Crescita e competitività delle imprese industriali, artigiane del commercio e dei servizi»;

Considerato che il complemento di programmazione del predetto P.O.R. prevede che l'azione b), della predetta misura 4.1 sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione, stipulata in data 17 settembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e la regione Calabria, secondo lo schema approvato con delibera regionale n. 755 del 5 settembre 2001, che definisce i suddetti accordi;

Visto il proprio decreto del 9 aprile 2001 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni di cui si tratta e, tra queste, quella speciale della regione Calabria;

Rilevate, tra le iniziative della suddetta graduatoria speciale della regione Calabria non agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima né con le risorse del P.O.N. né con quelle nazionali relative alle aree depresse, quelle compatibili con il P.O.R. Calabria 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili dalla regione, tenuto conto della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui al punto 2.2, lettera *a)* del citato testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale del 3 luglio 2000, nonché del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

1. Le iniziative inserite nella graduatoria speciale della regione Calabria, non agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima né con le risorse del P.O.N. né con quelle nazionali relative alle aree depresse o agevolate parzialmente con le medesime risorse rispetto alla richiesta dell'impresa, compatibili con il P.O.R. Calabria 2000-2006 ed agevolabili con le risorse di cui alle premesse rese disponibili dalla regione a valere sull'Asse IV, misura 4.1 del P.O.R. medesimo, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto ed in favore delle stesse sono emanati in pari data i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.

2. Nell'indicazione delle predette iniziative si è tenuto conto della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui al punto 2.2, lettera *a)* del testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale del 3 luglio 2000 richiamato nelle premesse, nonché del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, a carico delle predette risorse, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento.

Roma, 24 ottobre 2001

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO 1

Elenco delle iniziative interessate dallo scorrimento della graduatoria speciale della regione Calabria relativa al bando del "settore industria" del 2000 (8° bando) a valere sulle risorse di cui all'Asse IV, misura 4.1 del P.O.R. Calabria 2000-2006

posiz. in graduatoria speciale	n. progetto	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	prov.	contributo concedibile (LM)	contributo concedibile (euro)	Note
280	39473-11	GARERI	CATANZARO	CZ	1.521,54	785.810	
281	46390-11	KALEO CATERING	CROTONE	KR	6.120,82	3.161.140	
282	29696-11	PAEV DI PANCALLO RENATO ROBERTO & C	ROMA	RM	1.124,22	580.611	
283	46227-11	BETONCAVE	COSENZA	CS	730,00	377.014	
285	22677-11	DOLCIARIA COGNETTA DI ENRICO COGNETTA	DASA'	VV	1.564,80	808.152	
287	1130-11	BARONE ANTONELLA	ROSARNO	RC	190,17	98.215	
288	38934-11	PESCE FRANCESCO ANTONIO	VIBO VALENTIA	VV	844,08	435.931	
289	41666-11	PANIFICIO MEDITERRANEO	MENDICINO	CS	96,10	49.632	
290	18996-11	CALIGIURI SAVERIO ANTONIO	COSENZA	CS	254,82	131.604	
291	38924-11	SICOM SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONE MACCHINE	MAIERATO	VV	1.248,36	644.724	
292	46691-11	COM CALABRA DI CARDAMONE SAVERIO	NAPOLI	NA	607,02	313.500	
293	23375-11	ITAL TRACTOR SUD	CATANZARO	CZ	2.997,44	1.548.049	
296	39196-11	DONATO FRANCO	TERRANOVA DA SIBARI	CS	1.147,02	592.386	
297	22678-11	CARNEVALE SILVIO & C	NOCERA TIRINESE	CZ	743,43	383.950	
299	46221-11	DOLCE FORNO	SAN MARCO ARGENTANO	CS	3.527,13	1.821.611	
302	48841-11	FONTANA ROSARIO	PALIZZI	RC	663,96	342.907	
303	44941-11	SIRARK DI MIGLIETTI ANTONIO &C	COSENZA	CS	201,16	103.890	
304	39871-11	AMARELLI FABBRICA DI LIQUIRIZIA DI MARCO AMARELLI & C	ROSSANO	CS	680,16	351.273	
305	49614-11	BORRONE FRANCESCO	CETRARO	CS	305,26	157.654	
306	46418-11	IDRO MINERAL BEVERAGE	LAMEZIA TERME	CZ	9.064,20	4.681.269	
307	39875-11	READY	MONTEPAONE	CZ	1.925,50	994.438	
308	48786-11	SCR DI SERAFINO PAOLO	REGGIO DI CALABRIA	RC	396,62	204.837	
310	44903-11	ELLEGI DI LOPINTO LORETTA &C	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	415,32	214.495	
311	49608-11	OASI SAS DI VITERITTI ROSARIA & C	CORIGLIANO CALABRO	CS	921,30	475.811	(1)

(1) agevolata parzialmente per esaurimento delle risorse attribuibili

01A11917

DECRETO 29 ottobre 2001.

Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, in merito alle domande del bando del 2001 riferite al settore commercio.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, già modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni e delle province autonome nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna delle regioni e province autonome può formulare proprie proposte relative a settori di attività o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, nonché a specifiche priorità, con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4) delle predette direttive;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2001 con il quale è stato definito il piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il bando del «settore commercio» dell'anno 2001 della legge n. 488/1992;

Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome;

Considerato che l'art. 1-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, prevede che il Ministero delle attività produttive promuova un più stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per la valutazione delle proposte regionali, tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che l'art. 6-*bis* del medesimo decreto ministeriale prevede che il Ministro delle attività produttive valutata la compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni e province autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate oltre che con le disposizioni del medesimo decreto, le approvi ai fini della formazione delle graduatorie;

Viste le determinazioni concordate tra il Ministero delle attività produttive e le richiamate regioni e province autonome nel corso della riunione del 10 settembre 2001, convocata ai sensi del citato art. 1-*bis* per le valutazioni di cui al citato art. 6-*bis*;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, in merito alle domande del bando del 2001 riferite al «settore commercio»; tali proposte, concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate nonché le priorità regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale di cui al punto 5.c5.4 del detto testo unico, sia con riferimento alle graduatorie regionali ordinarie che speciali, sono riportate, rispettivamente, negli allegati numeri 1 e 2 al presente decreto.

2. Per le regioni e le province autonome che non hanno proposto la graduatoria speciale, viene formata la sola graduatoria regionale ordinaria. Per le regioni e le province autonome che non hanno avanzato alcuna proposta di priorità con i relativi punteggi finalizzata all'indicatore di cui al comma 1, quest'ultimo assume valore pari a zero per tutte le iniziative della corrispondente graduatoria, ordinaria o speciale. Analogamente assumono valore pari a zero le singole priorità non espresse.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2001

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO N. 1

Legge n. 488/1992 - Proposte regionali relative alla formazione di graduatorie speciali ed alle risorse finanziarie alle stesse destinate per il bando del «settore commercio» del 2001 sulla base del piano programmatico di riparto delle risorse di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2001.

Regione	Tipo di graduatoria speciale	Misura delle risorse disponibili destinata alla graduatoria speciale
Piemonte	Attività	50%
Valle D'Aosta	Nessuna	—
Lombardia	Attività	50%
Provincia autonoma di Trento	Nessuna	—
Provincia autonoma di Bolzano	Nessuna	—
Veneto	Attività	30%
Friuli-Venezia-Giulia	Nessuna	—
Liguria	Attività	40%
Emilia-Romagna	Nessuna	—
Toscana	Area	25%
Umbria	Area	30%
Marche	Area	30%
Lazio	Attività	35%
Abruzzo	Area	30%
Molise	Attività	40%
Campania	Attività	40%
Puglia	Attività	50%
Basilicata	Nessuna	—
Calabria	Attività	50%
Sicilia	Area	50%
Sardegna	Attività	50%

ALLEGATO N. 2

ELENCO DEI PUNTEGGI REGIONALI 4° INDICATORE

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE PIEMONTE

Priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITÀ REGIONE PIEMONTE

Attività e priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE VALLE D'AOSTA

Priorità

Nessuna.

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE LOMBARDIA

Priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITÀ REGIONE LOMBARDIA

Attività e priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando dei 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA ORDINARIA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Priorità

Nessuna.

GRADUATORIA ORDINARIA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Priorità

Nessuna.

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE VENETO

Priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA REGIONE VENETO

Area e priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE LIGURIA

Priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITÀ REGIONE LIGURIA

Attività e priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE TOSCANA

Priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA REGIONE TOSCANA

Area e priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE UMBRIA

Priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA REGIONE UMBRIA

Area e priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE MARCHE

Priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA REGIONE MARCHE

Area e priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE LAZIO

Priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITÀ REGIONE LAZIO

Attività e priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE ABRUZZO

Priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA REGIONE ABRUZZO

Area e priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE MOLISE

Priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITÀ REGIONE MOLISE

Attività e priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE CAMPANIA

Priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITÀ REGIONE CAMPANIA

Attività e priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE PUGLIA

Priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITÀ REGIONE PUGLIA

Attività e priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE BASILICATA

Priorità

Nessuna.

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE CALABRIA

Priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITÀ REGIONE CALABRIA

Attività e priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 200l, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE SICILIA

Priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA REGIONE SICILIA

Area e priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA ORDINARIA REGIONE SARDEGNA

Priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITÀ REGIONE SARDEGNA

Attività e priorità

Conferma delle proposte indicate per il bando del 2000, di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

01A11918

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 ottobre 2001.

Autorizzazione all'istituto «Scuola di psicoterapia interattiva-cognitiva (già Centro studi il Gabbiano)» di Milano a trasferire a Padova la sede dei corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1998, con il quale l'istituto «Centro studi il Gabbiano», è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Scuola di psicoterapia interattiva-cognitiva (già Centro studi il Gabbiano)» relativa al trasferimento della sede a Padova;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al trasferimento della sede del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 25 maggio 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 25 e 26 luglio 2001, trasmessa con nota n. 842 del 27 luglio 2001, favorevole al trasferimento della sede a Padova;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzato il trasferimento dell'istituto «Scuola di psicoterapia interattiva-cognitiva (già Centro studi il Gabbiano)» nella sede di Padova.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A11683

DECRETO 9 ottobre 2001.

Abilitazione all'istituto «Associazione italiana di psicoanalisi - A.I.Psi» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Associazione italiana di psicoanalisi - A.I.Psi», con sede in Roma;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 6 luglio 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 25 e 26 luglio 2001, trasmessa con nota n. 842 del 27 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Associazione italiana di psicoanalisi - A.I.Psi» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità e, per l'intero ciclo, di sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A11684

DECRETO 16 ottobre 2001.

Modifiche al decreto 16 novembre 2000 di abilitazione all'istituto «Centro di psicologia clinica» ad istituire ed attivare nella sede di Pescara corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «Centro di psicologia clinica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Pescara corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a quindici unità e, per l'intero corso, di sessanta unità;

Vista l'istanza in data 20 giugno 2001 con la quale il predetto istituto chiede che il numero massimo degli allievi ammissibili sia aumentato da quindici a venti unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 luglio 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 18 settembre 2001, trasmessa con nota n. 948 del 19 settembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «Centro di psicologia clinica», abilitato con decreto 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nella sede di Pescara corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato ad ammettere allievi al primo anno di corso per un numero massimo di venti unità e, per l'intero ciclo, di ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A11680

DECRETO 16 ottobre 2001.

Autorizzazione all'istituto «Area G - Scuola di psicoterapia a orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti» di Milano, a trasferire la propria sede dei corsi di specializzazione in psicoterapia in via Carroccio n. 5, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2001, con il quale l'istituto «Area G - Scuola di psicoterapia a orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Area G - Scuola di psicoterapia a orientamento psicoanalitico per adolescenti e aduti» relativa al trasferimento della propria sede di Milano, in via Carroccio n. 5;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al trasferimento della sede del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 14 settembre 2001;

Vista la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 18 settembre 2001, trasmessa con nota n. 948 del 19 settembre 2001, favorevole al trasferimento della sede di Milano, in via Carroccio n. 5;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzato il trasferimento dell'istituto «Area G - Scuola di psicoterapia a orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti» nella sede di Milano, in via Carroccio n. 5.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A11681

DECRETO 16 ottobre 2001.

Abilitazione all'istituto «Società gruppo-analitica italiana - SGAI» di Milano e Roma, a trasferire la sede dell'istituto di Milano dei corsi di specializzazione in psicoterapia in via Vesio n. 22, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2001, con il quale l'istituto «Scuola di formazione in psicoterapia gruppo-analitica» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Milano e Roma per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Società gruppo-analitica italiana - SGAI» relativa al trasferimento della sede di Milano, in via Vesio n. 22;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al trasferimento della sede del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 25 maggio 2001;

Vista la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 18 settembre 2001, trasmessa con nota n. 948 del 19 settembre 2001, favorevole al trasferimento della sede di Milano, in via Vesio n. 22;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzato il trasferimento dell'istituto «Società gruppo-analitica italiana - SGAI» nella sede di Milano in via Vesio n. 22.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A11682

DECRETO 16 ottobre 2001.

Abilitazione all'istituto «Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche - A.S.N.E.A.» ad istituire e ad attivare nella sede di Monza corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche - A.S.N.E.A.», con sede in Monza;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 25 aprile 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indi-

cato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 18 settembre 2001, trasmessa con nota n. 948 del 19 settembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche - A.S.N.E.A.» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Monza ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a dodici unità e, per l'intero ciclo, di quarantotto unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A11685

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 ottobre 2001.

Autorizzazione al «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confartigianato Salerno S.r.l.», in Salerno, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Il «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confartigianato Salerno S.r.l.», società a responsabilità limitata con sede in Salerno, via XX Settembre n. 14, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02971680653, in sigla «CAF Art Salerno S.r.l.», è autorizzata all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese quale Centro di assistenza fiscale imprese e ad utilizzare la parola CAF previa l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Il presente atto, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministro delle finanze, dispone l'autorizzazione per il «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confartigianato Salerno S.r.l.», di Salerno, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale è stata presentata dalla summenzionata società, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, sig.ra rag. Antonella Di Grado nata a Salerno il 21 maggio 1972.

I soci del «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confartigianato Salerno S.r.l.», di Salerno, con capitale sociale di L. 100.000.000 sono la associazione provinciale artigiani - Confartigianato di Salerno, via Torrione n. 161 per L. 98.000.000 e l'A.S.A.I. - Associazione sindacale artigiani irpini, di Mercogliano (Avellino), via Nazionale Torrette n. 25 per L. 2.000.000.

Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Questa direzione ha verificato la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste per la costituzione dei centri di assistenza fiscale. Dalla documentazione prodotta risulta che la società:

a) ha ricevuto dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato, associazione sindacale di categoria tra imprenditori, costituita da oltre dieci anni e presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con sede in Roma, via San Giovanni Laterano n. 152, in data 23 luglio 2001 la delega, a firma del Presidente *pro-tempore* sig. Luciano Petracchi, a costituire una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale alle imprese;

b) ha presentato copia conforme all'originale dell'atto costitutivo stipulato in data 27 aprile 1994 in Salerno a rogito notaio Fabrizio Amato, n. 29231 di repertorio e n. 8119 di raccolta, registrato a Salerno in data 16 maggio 1994 al n. 4068 nonché verbale di assemblea del 25 luglio 2001 in Salerno a rogito notaio Fabrizio Amato, n. 51591 di repertorio e n. 14384 di raccolta;

c) ha interamente versato il capitale sociale pari a L. 100.000.000, come risulta dal certificato di iscrizione nella sezione ordinaria della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Salerno del 24 settembre 2001, protocollo n. 2405486;

d) ha presentato la polizza assicurativa n. 174/60/434.389, stipulata in data 20 settembre 2001 con la società Assitalia S.p.a., agenzia di Cava dei Tirreni, con allegate le norme che regolano l'assicurazione dei CAF Imprese, la cui garanzia è stata prestata, con un massimale di L. 2.000.000.000 per sinistro o anno assicurativo, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente arrecati per effetto dell'assistenza fiscale prestata;

e) ha presentato la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF a firma del responsabile assistenza fiscale sig. Luigi Di Maio nato il 26 giugno 1938 a Salerno;

f) ha presentato la certificazione del 16 agosto 2001, rilasciata dal Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Salerno, in merito all'iscrizione del sig. Luigi Di Maio nato il 26 giugno 1938 a Salerno ed all'inesistenza di provvedimenti disciplinari;

g) ha presentato le dichiarazioni riferite al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, rese in autocertificazione, rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione nonché del collegio dei sindaci.

Riferimenti normativi.

Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

statuto dell'Agenzia delle entrate *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001);

decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3, comma 1, *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali:

decreto 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, del direttore del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» nonché alla società richiedente ed alla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 ottobre 2001

Il direttore regionale: ABATINO

01A11830

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 31 ottobre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Alessandria.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui decorre dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Alessandria in data 8 ottobre 2001, prot. 268620, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del medesimo ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla presenza sul sistema informatico del virus Nimda;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente con nota datata 30 ottobre 2001, prot. 13289;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio e accertato come segue:

i giorni 20, 21 e 22 settembre 2001;

regione Piemonte: ufficio provinciale di Alessandria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 31 ottobre 2001

Il direttore compartimentale: MAGGIO

01A12142

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 12 ottobre 2001.

Autorizzazione alla Sofid Vita S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I - Tabella A - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1951).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visti il provvedimento ISVAP n. 572 del 21 maggio 1997 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nei rami I e V di cui all'allegato I - Tabella A - al decreto legislativo n. 174/1995 e di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) del punto A, della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995 ed il provvedimento ISVAP n. 1419 del 29 dicembre 1999 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - Tabella A - al decreto legislativo n. 174/1995, rilasciate alla Sofid Vita S.p.a., con sede in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1;

Vista l'istanza del 10 aprile 2001 con la quale la Sofid Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I - Tabella A - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 27 settembre 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla vigente normativa si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Sofid Vita S.p.a.;

Dispone:

La società Sofid Vita S.p.a., con sede in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV, di cui all'allegato I - Tabella A - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A11614

PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2001.

Modificazioni allo statuto della Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni (in breve Unipol assicurazioni), in Bologna. (Provvedimento n. 1954).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni (in breve Unipol assicurazioni), con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 27 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Unipol assicurazioni che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 17 e 19 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni

(in breve Unipol assicurazioni), con sede in Bologna, con le modifiche apportate agli articoli:

«art. 5 *(Capitale sociale).*

a) Nuova determinazione del capitale sociale in euro 451.220.805 (in luogo del precedente ammontare, pari a L. 281.728.504.000) diviso in n. 451.220.805 azioni nominative del valore nominale di 1 euro cadauna, di cui n. 273.328.720 azioni ordinarie e n. 177.892.085 azioni privilegiate [a seguito di aumento gratuito del capitale sociale, ai fini della conversione, mediante aumento del valore nominale delle preesistenti azioni da L. 1.000 al tasso fisso di conversione, utilizzando a tal fine, per l'importo di L. 422.464.503.097, la riserva sovrapprezzo azioni; conversione in euro del nuovo valore nominale delle azioni, così aumentato, ottenendo il valore nominale unitario di 1 euro per ciascuna azione];

b) conseguente nuova determinazione dell'ammontare del capitale sociale destinato alla gestione vita: euro 188.675.160, di cui euro 78.866.080 relativi ad azioni privilegiate (in luogo dei precedenti L. 120.878.239.000, di cui L. 52.074.033.000 relativi ad azioni privilegiate);

c) conseguente nuova determinazione in euro, giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 27 aprile 2001, dell'ammontare massimo di nominali relativo all'aumento del capitale sociale come attribuito per delega agli amministratori dall'assemblea straordinaria del 28 aprile 2000 ai sensi dell'art. 2443 del codice civile: euro 206.582.759,64 (in luogo dei precedenti 400 miliardi di lire);

d) conseguente nuova determinazione in euro, giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 27 aprile 2001, dell'ammontare massimo di nominali relativo all'emissione di obbligazioni, con correlato aumento del capitale, parimenti attribuito per delega agli amministratori dall'assemblea straordinaria del 28 aprile 2000 ai sensi degli articoli 2443 e 2420-*ter* del codice civile: euro 516.456.899,89 (in luogo dei precedenti 1.000 miliardi di lire);

e) aumento a pagamento del capitale sociale — giusta delibera del consiglio di amministrazione del 12 maggio 2000, in virtù di delega conferita dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2000 — per un importo nominale massimo di L. 197.209.950.000: modalità;

f) costituzione di una riserva di L. 26.377.394.270 (pari a euro 13.622.787,25), giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 27 aprile 2001 (in sede di aumento gratuito del capitale sociale e sua contestuale ridenominazione in euro), destinata irrevocabilmente al servizio dell'aumento di capitale sociale a pagamento in esecuzione della delega già conferita al consiglio di amministrazione di cui alla precedente lettera *e)*: modalità;

g) emissione di un prestito obbligazionario denominato "Unipol 2,25% 2000-2005" nonché di un prestito obbligazionario denominato "Unipol 3,75% 2000-2005" — giusta delibera del consiglio di amministrazione del 12 maggio 2000, in virtù della predetta delega conferita dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2000 — rappresentati da predeterminati numeri massimi di obbligazioni con abbinati predeterminati numeri massimi di "Warrant azioni ordinarie e privilegiate Unipol 2000-2005": modalità;

h) ulteriore aumento a pagamento del capitale sociale — giusta delibera del consiglio di amministrazione del 12 maggio 2000, in virtù della predetta delega conferita dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2000 — per un importo nominale massimo di L. 152.133.389.000, mediante emissione, anche in più riprese, di un predeterminato numero massimo di azioni ordinarie e privilegiate al servizio dei Warrant: modalità;

i) costituzione di una riserva di L. 142.011.737.079 (pari a euro 73.342.941,37), giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 27 aprile 2001 (in sede di aumento gratuito del capitale sociale e sua contestuale ridenominazione in euro) destinata irrevocabilmente al servizio dell'aumento di capitale sociale a pagamento di cui alla precedente lettera *h)*, in esecuzione della delega già conferita al consiglio di amministrazione dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2000: modalità.

Invariato il resto dell'articolo.».

«art. 17 *(Sindaci).*

Introduzione dell'inciso "di professionalità e di onorabilità" in relazione al possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci ai fini della loro candidatura.

Nuova disciplina: in relazione al requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto ministeriale n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

Invariato il resto dell'articolo.».

«art. 19 *(Utili sociali).*

In relazione alla destinazione, a cura dell'assemblea, dell'utile residuo risultante dal bilancio, con particolare riferimento all'assegnazione di una quota a dividendo, tale da remunerare, in primo luogo, le azioni privilegiate fino a concorrenza di una prestabilita aliquota percentuale del loro valore nominale, modifica, in diminuzione, della predetta aliquota, pari al 3,62% (in luogo del precedente 7%), nonché di quella relativa, in via residuale, alla remunerazione delle azioni ordinarie, pari al 3,10% (in luogo del precedente 6%). Ed ancora, in caso di aumento gratuito del capitale, ulteriore modifica in diminuzione delle predette aliquote, che si differenziano ora dello 0,50% (in luogo del precedente 1%) a favore delle azioni privilegiate, fino alla concorrenza minima del 2,58% per le privilegiate (in luogo della precedente aliquota del 5%) e del 2,06% per le ordinarie (in luogo della precedente aliquota del 4%).

Invariato il resto dell'articolo.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A11913

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, e successive modificazioni;

Viste le delibere del senato accademico del 26 gennaio 2001 e 19 marzo 2001, con le quali sono state approvate le proposte di revisione, in attuazione del decreto ministeriale n. 509/1999, degli articoli 16, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 77, 84 dello statuto ai sensi dell'art. 83 dello statuto medesimo;

Vista la delibera del senato accademico del 22 giugno 2001, con la quale sono state approvate, ai sensi del prima richiamato art. 83, le nuove formulazioni dei su citati articoli dello statuto;

Vista la nota rettorale protocollo n. E - 010769 del 4 luglio 2001, con la quale è stata inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la delibera del senato accademico prima citata;

Constatato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha presentato rilievi alla proposta entro i sessanta giorni previsti dal comma 9 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato, in applicazione del decreto ministeriale n. 509/1999, come appresso indicato:

Art. 16.

Funzioni

Al comma 8, le parole «Corsi di laurea» sono sostituite dalle parole «Corsi di studio».

Art. 26.

Strutture

Le parole «Corsi di laurea, corsi di diploma universitario, corsi di diploma di specializzazione», sono sostituite dalle parole «sedi dei corsi di studio indicati nel regolamento didattico di Ateneo».

Nel capo I - Le facoltà e i corsi di laurea, le parole «corsi di laurea» sono sostituite dalle parole «corsi di studio».

Art. 28.

Funzioni del consiglio di facoltà

Nel comma 1, le parole «Consigli di corso di laurea» sono sostituite dalle parole «consigli di corso di studio».

Art. 31.

Consiglio di presidenza

Nel comma 2, le parole «corsi di laurea» sono sostituite dalle parole «corsi di studio» e le parole «corso di laurea» sono sostituite dalle parole «corso di studio».

L'«art. 32 Consigli di corso di laurea» è interamente sostituito dal seguente:

«Art. 32 *(Consigli di corso di studio)*. — 1. Nelle facoltà sono istituiti i consigli di corso di studio, i cui compiti sono indicati nel regolamento didattico di Ateneo.

2. Fanno parte del consiglio di corso di studio:

i docenti che afferiscono al corso, compresi, con voto consultivo, i titolari di insegnamento per affidamento, supplenza e contratti sostitutivi;

una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio, pari allo 0,5% ed è comunque garantita una rappresentanza di almeno tre studenti;

un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

3. Il consiglio di corso di studio è convocato in composizione ristretta ai soli professori di prima fascia quando si tratta di materie che riguardano i professori di prima fascia; in composizione ristretta ai professori quando si tratta di materie che riguardano i professori di seconda fascia; in composizione ristretta ai docenti quando si tratta di materie che riguardano i professori stabilizzati, i ricercatori e gli assistenti.

4. Il presidente del consiglio del corso di studio è eletto, fra i professori di prima fascia, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nelle prime tre votazioni. Nel caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero dei voti.

In caso di impedimento dei professori di prima fascia, ritenuto motivato dal senato accademico, la presidenza del consiglio del corso di studio può essere affidata, per un anno accademico, ad un professore di seconda fascia.

5. Il presidente del consiglio del corso di studio convoca e presiede il consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; sovraintende alle attività del corso di studio e può delegare l'esercizio di proprie funzioni a professori del corso di studio stesso».

Il «Capo II - I corsi di diploma» del titolo III, con gli articoli «34 Corsi di diploma universitario» e «35 Corsi di diploma di specializzazione», è interamente cassato, con conseguente cambiamento della numerazione dei capi e degli articoli successivi.

Il «Capo III» del titolo III è modificato in «Capo II»

Nell'art. 36 (ora art. 34) «Funzioni del dipartimento», nel comma 2, le parole «corsi di laurea» sono sostituite dalle parole «corsi di studio» e le parole «comprese quelle rientranti nell'ambito dei corsi di diploma, di perfezionamento e di dottorato di ricerca» sono cassate.

L'art. 42 «Istituti» è interamente spostato nell'art. 84 «Norma transitoria».

Il «Capo IV» del titolo III cambia numerazione in «Capo III».

Il «Capo V» del titolo III cambia numerazione in «Capo IV».

L'«art. 61 Corsi istituzionali e titoli conferiti» è interamente sostituito dal seguente:

«Art. 58 *(Titoli conferiti)*. — 1. L'Università conferisce i seguenti titoli legali:

Laurea (L);

Laurea specialistica (LS);

Diploma di specializzazione (DS);

Dottorato di ricerca (DR);

Master universitari di primo e secondo livello».

Nell'art. 62 (ora art. 59) le parole «Corsi e attività di sostegno» sono sostituite dalle parole «Attività di orientamento e tutorato», ed il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. L'Ateneo predispone attività di orientamento e tutorato, secondo la disciplina prevista dal regolamento didattico di Ateneo o da appositi regolamenti.».

L'art. 63 «Corsi complementari ed attività formative esterne» è interamente sostituito dal seguente:

«Art. 60 *(Corsi complementari ed attività formative esterne)*. — Le facoltà possono predisporre:

corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;

corsi e attività culturali e formative esterne, in particolare di aggiornamento culturale degli adulti e di formazione permanente;

corsi di aggiornamento professionale;

corsi intensivi di recupero per studenti;

corsi di recupero linguistico per gli studenti stranieri;

corsi linguistici di base;

corsi di informatica;

altre attività ritenute necessarie».

L'art. 64 «Regolamento didattico d'Ateneo» è interamente sostituito dal seguente:

«Art. 61 *(Regolamento didattico d'Ateneo)*. — Il regolamento didattico d'Ateneo stabilisce le norme generali per l'organizzazione dell'attività didattica dei corsi di studio, con particolare riferimento:

a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;

b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;

c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente;

e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica;

f) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi, come previsto dall'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;

g) l'introduzione di un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, nonché di un servizio di tutorato per gli studenti;

h) alla valutazione della qualità delle attività svolte;

i) alle modalità di svolgimento dell'attività didattica da parte degli studenti impegnati a tempo pieno e studenti non frequentanti, studenti fuori corso e ripetenti, e all'interruzione degli studi.».

L'art. 65 «Regolamenti didattici di facoltà» è interamente sostituito dal seguente:

«Art. 62 *(Regolamenti didattici di facoltà)*. — I consigli di facoltà predispongono, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, i regolamenti didattici di facoltà, che disciplinano le attività delle medesime, ed in particolare:

a) l'articolazione dei corsi di studio compresa la propedeuticità degli insegnamenti;

b) le regole di presentazione dei piani di studio individuali;

c) le modalità degli obblighi di frequenza, anche in riferimento alla condizione degli studenti impegnati a tempo pieno o a tempo parziale;

d) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza;

e) le forme di tutorato;

f) le modalità di svolgimento degli esami di profitto e delle altre verifiche della preparazione degli studenti, nonché la composizione delle relative commissioni;

g) l'attribuzione dei compiti didattici ai docenti, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;

h) gli obblighi di presenza settimanale minima dei docenti nel corso dell'anno per attività didattica e tutoriale;

i) le modalità e le procedure relative alla presentazione dei programmi di insegnamento da parte dei docenti;

j) i requisiti di ammissione ai singoli corsi di studio;

k) le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio e le eventuali forme di verifica;

l) le modalità di riconoscimento degli studi compiuti agli studenti che volessero esercitare opzione di iscrizione a corsi di studio di nuova istituzione;

m) le modalità di svolgimento della prova finale del corso di studio e la composizione della relativa commissione;

n) il manifesto degli studi;

o) le forme di verifica periodica dei crediti;

p) la composizione della commissione didattica di vigilanza.».

Nell'art. 66 (ora art. 63) «Borse di studio» la frase «Per la frequenza dei corsi di diploma, di perfezionamento e di dottorato» è sostituita dalla frase «Per la frequenza dei corsi di studio in Italia e all'estero»; e la frase «Per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato e per corsi di studio e di perfezionamento all'estero» è sostituita dalla frase «Per lo svolgimento di attività di ricerca».

Nell'art. 76 (ora art. 73) «Professori, docenti e studenti» le parole «corsi di diploma e ai dottorati di ricerca» sono sostituite dalle parole «Corsi di studio».

Nell'art. 77 (ora art. 74) «Docenti a contratto» le parole «Corsi di laurea, di diploma universitario e di specializzazione» sono sostituite dalle parole «Corsi di studio».

Nell'art. 84 (ora art. 81) «Norma transitoria» sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Gli istituti, a ciascuno dei quali devono afferire non meno di tre discipline di insegnamento affini coperte da professori, svolgono, in collaborazione con le facoltà ed i corsi di studio, sia attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio, sia attività di ricerca concernenti le discipline afferenti.

4. Il consiglio di istituto è costituito da almeno cinque docenti più una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un decimo dei professori afferenti all'istituto. È comunque garantita tale rappresentanza.

5. Agli istituti si estende, in quanto compatibile, la normativa statutaria relativa ai dipartimenti.

6. Le norme per la disattivazione degli istituti sono stabilite dal regolamento di Ateneo.

7. Non è consentita la costituzione di nuovi istituti se non per aggregazione di quelli esistenti».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 16 ottobre 2001

Il rettore: MAIDA

01A11857

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 2 ottobre 2001, n. **5**.

Aggiornamento dei valori del Pil nazionale da utilizzare nel calcolo del rapporto debito/pil relativo ai piani finanziari di cui comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1998. (Estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti).

Alle regioni

Alle province autonome di Trento e Bolzano

Alle amministrazioni provinciali e comunali

Alle comunità montane

Loro sedi

In adempimento di quanto previsto dal penultimo capoverso della sezione prima della circolare n. 1 del 26 marzo 1999, si comunicano i valori del Pil nazionale da utilizzare nel calcolo del rapporto debito/pil relativo ai piani finanziari di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1999. I dati sono desunti dalla relazione previsionale e programmatica presentata in Parlamento il 30 settembre 2000.

Per il periodo 2000-2005 i dati del Pil nazionale da utilizzare nella formulazione dei piani finanziari sono i seguenti:

2001, L. 2.370.752;
2002, L. 2.481.884;
2003, L. 2.602.676;
2004, L. 2.719.475;
2005, L. 2.844.622;
2006, L. 2.973.244.

Questi dati saranno mantenuti invariati per tutto il periodo di vigenza dei piani presentati nel corso del 2001 anche se, nei fatti, essi potranno divergere in più o in meno.

Roma, 2 ottobre 2001

Il dirigente geneale: FAINI

01A11861

CIRCOLARE 16 ottobre 2001, n. **33.**

Introduzione dell'Euro per la rilevazione dei flussi trimestrali di cassa di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle regioni e province autonome
Ai comuni e province
Alle comunità montane
Alle camere di commercio
Agli enti pubblici non economici
Alle autorità portuali
Alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere
Alle università
Ai tesorieri e cassieri degli enti
e, p.c.:
Al Ministero deIl'interno - Direzione centrale finanza locale
Alle ragionerie provinciali dello Stato
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All' U.N.C.E.M.
All' Unioncamere
All'Infocamere S.p.a.
All'A.B.I.

Com'è noto, dal 1° gennaio 2002 tutti i documenti contabili relativi alle entrate ed alle uscite delle amministrazioni pubbliche dovranno essere espressi in euro; tra questi anche i prospetti dei flussi trimestrali di cassa degli enti tenuti agli obblighi previsti dall'art. 30 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, pur non subendo modifiche nella veste tipografica, devono essere compilati in migliaia di euro tenendo presenti le seguenti indicazioni:

le rilevazioni trimestrali di cassa del 2001, compresa quella dei dati a tutto il 31 dicembre 2001 (periodo 1/2002), devono essere espresse in lire (e precisamente in milioni di lire);

le rilevazioni trimestrali del 2002, a partire da quella dei dati a tutto il 31 marzo 2002 (periodo 2/2002), devono essere espresse in euro (e precisamente in migliaia di euro);

per quanto riguarda l'arrotondamento degli importi espressi in migliaia di euro vige la regola dell'arrotondamento per difetto degli importi che terminano da zero a 4 e per eccesso di quelli che terminano da 5 a 9; ad esempio, un incasso o un pagamento di 1.456.726,20 euro verrà riportato nel prospetto dei flussi di cassa come 1.457 migliaia di euro, mentre un importo di 1.638.304,80 euro verrà esposto come 1.638 migliaia di euro.

Si coglie l'occasione per rammentare che le regole di conversione sono state fornite a livello comunitario e, pertanto, sono inderogabili ed uguali per tutti i Paesi aderenti all'euro.

Si precisa, altresì, che — per evitare la contemporanea gestione (incompatibile per il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato) nello stesso prospetto di cassa di dati espressi in milioni di lire ed in migliaia di euro — in occasione della rilevazione dei flussi di cassa a tutto il 31 dicembre 2001 non devono essere inviate le previsioni di cassa per l'esercizio 2002.

Si ritiene, infine, opportuno rappresentare che nel sito http//www.tesoro.it è disponibile il documento «Linee guida per il passaggio definitivo all'euro delle amministrazioni pubbliche» in cui, attraverso un sistema di schede informative, sono illustrate le aree tematiche del settore pubblico coinvolte nel processo di adozione della moneta unica.

Qualsiasi richiesta di chiarimenti relativa alle sole problematiche derivanti dall'introduzione dell'euro per la compilazione dei prospetti dei flussi di cassa di cui all'art. 30 della legge n. 468 del 1978, potrà essere presentata esclusivamente via e-mail o via fax (e non via telefono) ai seguenti indirizzi:

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - Ufficio VI - fax: 06/47613522; e-mail: giancarlo.giordano@tesoro.it

A dette richieste verrà risposto sollecitamente con lo stesso mezzo di comunicazione usato.

Roma, 16 ottobre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

01A12141

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 26 ottobre 2001, n. **86.**

Rinnovo delle dichiarazioni di coltura - Accertamento dei dati GIS.

Al Ministero politiche agricole e forestali - Direzione politiche comunitarie - Ufficio materie grasse vegetali
Alle regioni - Assessorati agricoltura - Ispettorati provinciali agricoltura
Alle province autonome di Trento e Bolzano
Alle unioni e associazioni degli olivicoltori
Agli olivicoltori non associati
All'Agencontrol S.p.a.
Al Comando carabinieri - Applicazione norme comunitarie

Premessa.

In applicazione di quanto disposto agli articoli 3 e 25 del Regolamento CE n. 2366/98, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha inviato, per il tramite delle Unioni nazionali di olivicoltori competenti, una comunicazione riportante la consistenza aziendale a livello di singola particella, comprensiva dei dati derivanti dalle denunce di coltivazione presentate fino alla campagna 2000/2001 e quelli risultanti dalle banche dati grafiche del GIS Oleicolo.

Sono state dapprima inviate n. 832.655 schede aziendali riferite agli olivicoltori per i quali sono state riscontrate discordanze fra il numero di piante dichiarate in denuncia di coltivazione e quello riscontrato sulle banche dati grafiche del Gis Oleicolo, in misura superiore al 3%.

Di queste, n. 668.300 aziende olivicole, che hanno presentato almeno una domanda di aiuto per le campagne 1998, 1999 e 2000, sono interessate dall'obbligo di definizione del numero di piante presenti in azienda

rispetto a quelle risultanti nel Gis Oleicolo secondo le procedure di cui all'art. 25, paragrafo 2, nel caso in cui non accettino i dati rilevati dall'Amministrazione.

Per i restanti n. 164.355 produttori, che non hanno presentato domanda di aiuto per le campagne 1998, 1999 e 2000, la comunicazione è stata inviata esclusivamente per consentire al produttore di rinnovare la propria dichiarazione di coltivazione in forma semplificata, in applicazione delle procedure di cui all'art. 3 paragrafo 2.

A completamento, AGEA consegnerà alle competenti Unioni nazionali entro il prossimo 31 ottobre 2001 n. 581.890 schede aziendali riferite a produttori per i quali non risultino discordanze significative (minori o uguali al 3%) fra il numero di piante dichiarate e il numero di piante rilevate in ambito GIS Oleicolo. Per tali produttori AGEA riterrà comunque assolti gli obblighi di rinnovo delle dichiarazioni di coltura ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del regolamento CE n. 2366/98, fermo restando il diritto del produttore a comunicare le eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.

Delle suddette schede n. 463.608 si riferiscono ad aziende che hanno presentato almeno una domanda di aiuto per le campagne 1998, 1999 e 2000 e n. 118.282 si riferiscono ad aziende che non hanno presentato domanda di aiuto per le campagne 1998, 1999 e 2000.

Relativamente ai produttori non aderenti ad alcuna associazione di olivicoltori, entro lo stesso termine del 31 ottobre 2001, AGEA procederà all'invio della comunicazione informativa direttamente a domicilio ed effettuerà l'eventuale incontro in contraddittorio presso sedi periferiche dell'Amministrazione opportunamente attrezzate, convocando i produttori mediante una seconda comunicazione che verrà inviata con raccomandata a.r.

Nell'allegato 1 si riporta il fac-simile della scheda aziendale inviata ai produttori completa delle note illustrative.

Tutte le modifiche ai dati dichiarati indicate dal produttore sulle schede aziendali e/o nelle successive fasi di lavorazione che prevedono, se del caso, il contraddittorio con il produttore, saranno considerate dall'Amministrazione come «rettifica denuncia».

Premesso che le attività di rinnovo delle dichiarazioni di coltura di cui sopra costituiscono operazione autonoma e distinta rispetto alle ordinarie denunce di coltivazione di campagna, si precisa che le correzioni eventualmente apportate alle predette schede aziendali non devono essere riportate nella denuncia di coltivazione della campagna 2001/2002, in scadenza al prossimo 30 novembre, che deve invece essere utilizzata, come di regola, per dichiarare esclusivamente le nuove variazioni afferenti a quest'ultima campagna.

PRODUTTORI ASSOCIATI

Produttori discordanti.

Per adempiere agli obblighi del rinnovo delle dichiarazioni di coltura di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento CE n. 2366/98, i produttori dovranno restituire anche tramite posta all'associazione di appartenenza, le schede firmate e compilate con le eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie, seguendo le modalità operative e le tempistiche già indicate nella comunicazione stessa inviata dall'AGEA.

Per i produttori che non avranno ottemperato all'obbligo di restituzione della scheda aziendale, l'AGEA procederà al successivo invio di una notifica di discordanza con raccomandata a/r direttamente al domicilio del produttore, al fine di avviare le procedure di definizione del dato di base.

Qualora invece le modifiche indicate sulla scheda, espletati i controlli tecnici previsti a carico dell'amministrazione, consentano al produttore di rientrare nella tolleranza del 3% fissata dalla norma comunitaria, l'AGEA procederà alla definizione dei relativi «dati di base» nell'ambito del Gis Oleicolo.

Nei casi in cui, nonostante le variazioni indicate e gli ulteriori riscontri tecnici operati, permanesse la situazione di discordanza, l'Amministrazione procederà a convocare il produttore interessato ad un incontro in contraddittorio da effettuarsi presso gli uffici dell'associazione per avviare le procedure volte ad accertare definitivamente la reale consistenza aziendale.

Attività dell'associazione.

L'intera attività operativa effettuata in associazione si svolgerà con l'ausilio dei servizi telematici in linea alfanumerici e grafici messi a disposizione da AGEA per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla gestione delle fasi di rinnovo delle dichiarazioni di coltura nonché di avvio delle procedure di accertamento dei dati tecnici presenti nel Gis.

Su proposta delle Unioni nazionali degli olivicoltori, per consentire alle associazioni olivicole di decentrare alcune attività operative verso proprie periferie locali, AGEA renderà disponibile, come ulteriore supporto, entro il termine del 30 novembre 2001, un prodotto software grafico da installare su personal computer e protetto da smart card, comprensivo delle ortofoto digitali e delle mappe catastali relative alla/e provincia/e di competenza dell'associazione, nonché delle coordinate geografiche relative alle singole piante di olivo che vengono evidenziate in modalità grafica.

Dal punto di vista gestionale, in via prioritaria, l'associazione dovrà procedere alla protocollazione delle schede aziendali restituite, mediante l'esecuzione delle seguenti attività:

apposizione del timbro datano e del protocollo dell'associazione sul documento;

registrazione sul sistema informativo dei dati, comprensivi della rilevazione del codice identificativo della scheda.

Il termine per le attività di protocollazione è fissato al 30 novembre 2001.

L'associazione procederà inoltre, entro il termine del 31 dicembre 2001, alla registrazione a sistema delle modifiche/integrazioni e delle eventuali conferme comunicate dal produttore, mediante l'esecuzione delle seguenti attività:

l'istruttoria amministrativa effettuata sui documenti prodotti dall'olivicoltore in allegato alla scheda, attestanti il titolo conduzione dei fondi (certificato catastale, contratto di affitto, visura, etc.) che, qualora conclusa con esito positivo, consente la rettifica della posizione aziendale mediante la registrazione a sistema delle correzioni da apportare ai dati dichiarati in denuncia di coltivazione;

il controllo dell'eventuale «rientro» nella fascia di tolleranza del 3% che attesta la concordanza del produttore rispetto ai dati GIS, mediante l'utilizzo delle specifiche funzioni automatizzate disponibili;

la verifica della corretta imputazione dei dati a sistema e di completezza del fascicolo intestato al produttore.

Fino al 28 febbraio 2002, infine, l'associazione potrà effettuare «proposte di aggiornamento» della base dati grafica che possono riguardare anche le attività di «puntinatura» di piante non censite nel GIS e/o la segnalazione di nuovi limiti delle particelle catastali.

Attività di controllo AGEA (produttori associati e non associati).

AGEA effettuerà le attività di controllo di competenza via via che le associazioni completeranno l'istruttoria e la lavorazione operativa delle pratiche e che saranno restituite le schede aziendali da parte dei produttori non associati.

In particolare, per quanto riguarda le modifiche indicate dai produttori non associati e dalle associazioni in fase di rinnovo delle dichiarazioni, AGEA opererà secondo le seguenti modalità:

nel caso in cui il numero delle piante dichiarate sia superiore al rilevato, con riferimento a ciascuna particella, e il produttore abbia barrato la seconda casella della scheda aziendale «Rinnovo secondo quanto rilevato dall'amministrazione», l'AGEA procederà all'allineamento dei dati dichiarati a quelli rilevati e «all'alienazione» di tutte le particelle per le quali il dato relativo al numero di piante rilevato è pari a zero o gli identificativi catastali non siano riscontrati sulle banche dati del Gis Oleicolo;

nei casi in cui il produttore abbia confermato i dati dichiarati oppure abbia indicato modifiche e/o integrazioni (rispettivamente, prima e terza casella della scheda aziendale), AGEA procederà alle occorrenti verifiche di natura tecnica ed amministrativa, prima di procedere alle fasi di convocazione e contraddittorio con il produttore;

nei casi in cui l'associazione abbia effettuato sulla base dati grafica «proposte di aggiornamento» del Gis Oleicolo AGEA sottoporrà a sistematico controllo le singole variazioni, prima di procedere alla convalida del dato grafico o alla convocazione del produttore per l'incontro in contraddittorio, qualora permanga la situazione di discordanza.

AGEA renderà immediatamente disponibili gli esiti delle attività di verifica effettuate, provvedendo a tenere aggiornate, sul sistema centrale, le banche dati grafiche ed alfanumeriche disponibili on-line per le associazioni.

Unitamente alle attività di verifica tecnica, AGEA, precedentemente all'attivazione delle procedure di convocazione, renderà disponibili gli esiti delle attività di fotointerpretazione effettuate sulle particelle indicate per la prima volta nelle denunce di coltivazione delle campagne 1999/2000 e 2000/2001 non comprese nella fase di costituzione del Gis Oleicolo, utilizzato per la stampa delle schede aziendali.

Attività di incontro con i produttori.

Le aziende olivicole per le quali, nonostante le modifiche indicate sulle schede aziendali e i riscontri tecnici operati dall'Amministrazione, permanesse la situazione di discordanza, riceveranno un'ulteriore comunicazione con raccomandata a/r riportante i dati relativi alla propria situazione aziendale (dichiarato e rilevato tramite Gis per singola particella comprensiva degli esiti dei controlli operati).

In tale comunicazione verranno inoltre indicati la data e il luogo dell'incontro (per i produttori associati la sede dell'associazione) nonché l'eventuale ulteriore documentazione aggiornata che il produttore dovrà esibire (certificati catastali, visure, estratti di mappa, etc.).

Per tutti i produttori che si presenteranno all'incontro si procederà alla verifica della consistenza aziendale in contraddittorio e, qualora il produttore lo richiedesse, alla verifica in campo, secondo le disposizioni derivanti dall'applicazione del registro CE n. 586/88.

Al termine dell'incontro verrà redatto apposito verbale che dovrà essere controfirmato dalle parti.

Per i produttori che non si presenteranno all'incontro, verranno convalidati d'ufficio i dati rilevati dall'AGEA risultanti nelle banche dati del Gis Oleicolo nei limiti del dichiarato a livello di singola particella, cosi come notificati al produttore tramite raccomandata a/r.

Produttori concordanti.

Come indicato in premessa AGEA procederà entro il prossimo 31 ottobre 2001 alla consegna alle Unioni nazionali delle schede aziendali riferite ai produttori per i quali non risultano discordanze superiori al 3% nel confronto tra i dati dichiarati e quelli rilevati dall'Amministrazione.

Le Unioni nazionali provvederanno, per il tramite delle associazioni aderenti, a recapitare le schede ai produttori fino al 31 gennaio 2002.

I produttori dovranno riconsegnare alle associazioni di appartenenza le schede compilate e firmate anche per comunicare la sola conferma dei dati, entro il 28 febbraio 2002.

Per coloro che avranno indicato eventuali variazioni e/o integrazioni, l'associazione dovrà applicare le medesime procedure indicate per i produttori discordanti.

A tutti i produttori che non avranno provveduto alla restituzione della scheda alla propria associazione, verranno applicati a livello aziendale i dati rilevati in ambito Gis Oleicolo che pertanto saranno considerati «dati di base». AGEA procederà in questi casi a notificare al produttore la consistenza aziendale così definita.

Roma, 26 ottobre 2001

Il direttore
area organismo pagatore
MIGLIORINI

01A11984

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Interventi per la promozione della formazione continua (Avviso n. 9/2001)

1. *Premessa.*

Il presente avviso descrive gli obiettivi e delinea le modalità di partecipazione alle azioni previste dall'asse II, misura II.1, del Programma operativo nazionale «Assistenza tecnica e azioni di sistema» adottato dalla Commissione europea con decisione n. C (2001) 635 del 22 marzo 2001 e dal relativo complemento di programmazione, approvato dal Comitato di sorveglianza del 26 luglio 2001.

Il PON recepisce gli indirizzi definiti nel quadro comunitario di sostegno 2000/2006 per l'Obiettivo 1 (decisione CE (2000) n. 2050 del 1° agosto 2000) e previsti dal Regolamento CE n. 1260/99 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea serie L 193 del 29 luglio 1999 e dal Regolamento CE n. 1784/99 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea serie L 213 del 13 agosto 1999.

2. *Obiettivi.*

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende contribuire a sviluppare e consolidare il sistema della formazione continua, attraverso la definizione e la sperimentazione di azioni specifiche, nell'ambito delle politiche volte a sostenere lo sviluppo e il rilancio economico delle aree Obiettivo 1 attraverso il mantenimento e la crescita dell'occupazione, nonché l'aumento della competitività dei sistemi produttivi tramite gli investimenti in risorse umane, la riorganizzazione degli orari di lavoro, la flessibilizzazione del mercato del lavoro, la qualificazione dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo, l'applicazione della ricerca e delle nuove tecnologie.

Il programma operativo nazionale «Assistenza tecnica e azioni di sistema» evidenzia una serie di azioni di supporto per la definizione ed implementazione di interventi di sistema volti a sostenere le politiche di sviluppo e rilancio dell'economia del sud.

L'obiettivo del presente avviso è quello di favorire lo sviluppo di un sistema dove, attraverso la sperimentazione di modelli innovativi di formazione continua idonei soprattutto alle esigenze delle piccole e delle medie imprese, si potenzi l'offerta di formazione sul territorio in relazione ai fabbisogni di competenze rilevate.

Le azioni, che devono tener conto dei nuovi modelli organizzativi e delle relative forme contrattuali di lavoro, hanno lo scopo di favorire lo sviluppo locale coinvolgendo i quadri e dirigenti delle imprese, delle organizzazioni dei lavoratori e gli attori della programmazione negoziata. Il ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (NTIC) diventa prioritario anche per sperimentare e realizzare, attraverso specifiche azioni di sistema, modelli, reti, strumenti per la formazione continua, sempre nel quadro della promozione dello sviluppo locale tramite la programmazione negoziata.

Gli interventi previsti mirano a sostenere e sviluppare una specifica cultura della formazione continua tra le amministrazioni pubbliche, le imprese, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, le istituzioni formative e di orientamento.

Tali azioni devono, quindi, rivestire interesse nazionale ed essere volte alla promozione di forme di partenariato o di accordo quali i «Patti formativi locali» e accrescendo consapevolezza e responsabilità degli attori locali sulla qualificazione dei fattori immateriali dello sviluppo, identificabili nel qualità del capitale umano disponibile.

Gli interventi previsti devono, altresì, tener conto della necessità di coniugare efficacemente sviluppo produttivo, infrastrutturale e rurale con i processi di valorizzazione e manutenzione dei saperi e delle competenze della forza lavoro, contribuendo così ad integrare e ottimizzare l'impiego dei diversi fondi strutturali nelle aree Obiettivo 1, con particolare attenzione ai processi della cosiddetta programmazione integrata territoriale e allo sviluppo delle iniziative in atto in questo ambito, così come delineato dal QCS e dai diversi POR in Obiettivo 1.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle risoluzioni del Consiglio dell'Unione europea, intende altresì affermare il principio delle pari opportunità incoraggiando interventi che favoriscano l'accesso, la presenza e la valorizzazione delle competenze delle donne in ruoli, professioni e settori produttivi in cui sono sottorappresentate, nonché promuovere la società dell'informazione e lo sviluppo locale, con particolare riguardo ai contesti caratterizzati dai processi della programmazione negoziata.

3. *Tipologia delle azioni finanziabili.*

Gli interventi da realizzare, nell'ambito dell'asse II, misura II.1, azione II.1. B, sotto-azione II.1. B.3 del suddetto complemento di programmazione, devono avere l'obiettivo di promuovere la cultura della formazione continua attraverso lo sviluppo della prassi della definizione di piani di formazione continua aziendale, settoriale e territoriale.

Le azioni da porre in essere devono essere finalizzate a:

creare strumenti, modelli, percorsi di FC da inserire all'interno degli strumenti della programmazione negoziata presenti nel sud (patti territoriali, contratti d'area, ecc.);

definire nuovi profili all'interno delle imprese o delle organizzazioni datoriali e sindacali, in relazione alla negoziazione, programmazione e definizione di piani formativi.

Le azioni devono prevedere la progettazione di percorsi formativi rivolti a specifici gruppi di utenza, da suddividere tra formazione d'aula, project- work, scambio di esperienza.

In particolare i progetti devono prevedere le seguenti fasi:

rilevazione dei fabbisogni formativi all'interno dei piani di sviluppo aziendale e territoriale;

analisi delle competenze dei destinatari degli interventi di formazione;

elaborazione di modelli formativi basati sulla simulazione del processo negoziale e delle dinamiche progettuali e realizzative dei piani di formazione continua;

realizzazione degli interventi formativi, della durata media di 100 ore, finalizzati alla promozione della formazione contrattata attraverso workshop, seminari e formazione individualizzata destinati ai quadri e dirigenti del partenariato sociale, nonché ai responsabili pubblici della programmazione negoziata;

elaborazione di piani formativi concertati;

predisposizione di azioni di pilotaggio, monitoraggio e valutazione degli effetti dei piani concertati.

I risultati attesi al termine del progetto sono i seguenti:

messa a punto di modelli e strumenti per la predisposizione di piani formativi concertati ed adeguati alle caratteristiche delle imprese e del territorio di riferimento, nonché per creare le condizioni più favorevoli alla promozione di patti formativi locali;

elaborazione di strategie formative per i titolari di imprese, quadri e dirigenti delle parti sociali;

elaborazione e realizzazione di pacchetti formativi per la formazione dei titolari delle imprese, dei quadri e dirigenti delle parti sociali e degli attori della programmazione negoziata;

workshop e seminari;

modelli e strumenti di ricerca, pianificazione, negoziazione di formazione, di messa in rete, che hanno sperimentato disposizioni e prassi innovative in termini di trasferibilità in situazioni e contesti analoghi o anche diversi da quelli considerati;

creazione di reti e centri risorse dedicati all'assistenza alle imprese attraverso sistemi tecnologicamente avanzati e sviluppo di modelli multimediali per la formazione a distanza;

sperimentazione di reti e modelli organizzativi e gestionali da trasferire alle imprese.

4. *Risorse.*

Ai sensi del presente avviso, sono stanziate risorse dell'asse II, misura II.1 relative alle annualità 2000, 2001, 2002 pari € 5.164.568,99 (L. 10.000.000.000).

Ciascun progetto potrà beneficiare di un finanziamento pubblico non superiore € 516.456,90 (L. 1.000.000.000).

Tale importo è comprensivo di IVA, se dovuta.

5. *Modalità di finanziamento.*

Le azioni saranno finanziate come segue:

70% del totale della spesa a carico del Fondo sociale europeo;

30% del totale della spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987.

6. *Destinatari.*

Le azioni di sistema devono essere rivolte a rafforzare le competenze in materia di formazione continua di:

soggetti istituzionali preposti alla organizzazione dell'offerta di formazione continua;

organismi pubblici e privati che operano nell'ambito della programmazione negoziata;

parti sociali.

7. *Proponenti.*

Possono presentare progetti:

istituti di ricerca, pubblici o privati;

organismi preposti alla gestione degli strumenti della programmazione negoziata;

consorzi di imprese;

enti bilaterali;

Associazioni temporanee di imprese (ATI), anche in via di costituzione.

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo attua.

Il soggetto proponente deve dimostrare una comprovata esperienza di almeno tre anni nel settore della ricerca e nella realizzazione di interventi di formazione continua a carattere innovativo o di sistema. Nel caso il soggetto proponente si identifichi con una ATI, anche in via di costituzione, tale requisito deve essere posseduto dal soggetto capofila dell'ATI stessa.

8. *Durata.*

I progetti devono avere una durata massima di 12 mesi ed essere attuati senza interruzione.

9. *Costi.*

I costi ammissibili sono quelli indicati nel Regolamento (CE) n. 1260/99, del Consiglio del 21 giugno 1999, nel Regolamento (CE) n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo e nello specifico Regolamento (CE) n. 1685/00 della Commissione del 28 luglio 2000. In attesa di nuove deliberazioni in tema di costi ammissibili e adempimenti amministrativi, si fa riferimento alle seguenti disposizioni, in quanto applicabili:

circolare MLPS n. 98/95, «natura dei costi ammissibili»;

circolare MLPS n. 130/95 «natura dei costi ammissibili»;

circolare MLPS n. 10/97 «variazioni nelle voci di spesa»;

circolare MLPS n. 63/97, «integrazioni circ. 10/97»;

circolare MLPS n. 2400/97, «adempimenti concernenti la documentazione»;

circolare MLPS n. 101/97, «congruità dei costi»;

circolare MLPS n. 67/97 «*vademecum* sulla gestione ed il controllo»;

lettera circolare MLPS n. 52322 del 5 agosto 1998, «vidimazione dei registri»;

lettera circolare MLPS n. 59169 dell'11 settembre 1998 «rendicontazione di spese per attività di tipo non tradizionale, cofinanziate dal FSE»;

lettera circolare MLPS n. 59757 del 14 settembre 1998 «costo orario operatori»;

circolare MLPS n. 43/99, «FAD»;

lettera circolare MLPS n. 79860 dell'8 novembre 1999 «cessioni di credito».

Le voci di spesa ricorrenti nella realizzazione delle attività contemplate nell'ambito del Fondo sociale europeo sono indicate nel formulario allegato, nella parte relativa al piano finanziario.

10. *Documentazione.*

I progetti devono essere presentati utilizzando il formulario di cui all'allegato 1, comprensivo del piano finanziario, e devono essere corredati dalla seguente documentazione che, in caso di ATI costituita o costituenda, deve essere prodotta da ciascun soggetto del raggruppamento :

domanda di richiesta di finanziamento firmata dal soggetto proponente, autocertificata ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, come da allegato 2. Nel caso di ATI (costituita o costituenda), la sottoscrizione sarà del rappresentante legale dell'organismo individuato quale capofila;

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, se soggetto, o statuto e atto costitutivo comprovante lo stato giuridico del proponente. Nel caso di ATI (costituita), copia dell'atto di costituzione;

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del proponente di essere in regola con obblighi derivanti dall'osservanza della legge n. 68/1999 «norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del proponente di essere in regola con i versamenti fiscali e contributivi.

Nel caso di ATI in via di costituzione, alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione, da parte di ogni soggetto del raggruppamento, relativa all'impegno a formalizzare il raggruppamento stesso entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, pena l'esclusione dalla graduatoria stessa. In tale dichiarazione dovrà essere indicato l'ente capofila.

Alla domanda potranno, inoltre, essere allegati studi di settore e analisi sui fabbisogni formativi che giustifichino la proposta dell'intervento, lettere e altra documentazione attestante accordi rilevanti per l'efficacia dell'iniziativa (accordi tra associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, partnership, ecc.).

11. *Ammissibilità.*

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata in via amministrativa preventivamente alla valutazione.

Non saranno considerati ammissibili i progetti:

pervenuti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre i termini indicati al punto 16;

privi della domanda di richiesta di finanziamento, secondo il fac-simile di cui all'allegato 2, firmata dal legale rappresentante;

privi della dichiarazione di cui al punto 10, nel caso il proponente sia una costituenda ATI, o privi dell'atto di costituzione di ATI regolarmente registrato;

presentati non utilizzando il formulario allegato al presente avviso.

12. *Selezione.*

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si avvale, per la valutazione dei progetti, di uno specifico comitato tecnico.

Tale comitato procede preliminarmente alla verifica dei seguenti requisiti:

1) presenza dei certificati e della documentazione indicata al punto 10;

2) presenza del piano finanziario elaborato secondo lo schema indicato all'allegato 1;

3) corrispondenza dei proponenti con i soggetti indicati al punto 7;

4) durata del progetto non superiore a 12 mesi;

5) contributo pubblico richiesto non superiore a quanto al punto 4;

6) realizzazione degli interventi nelle aree interessate dall'Obiettivo 1.

La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati non consente di procedere alla valutazione del progetto, che avviene sulla base dei seguenti criteri:

Criteri	Punteggio massimo macroarea
1. rispondenza del progetto alle finalità indicate nel presente avviso ed in particolare agli obiettivi ed alle modalità di realizzazione, indicate nel presente avviso	120
2. esperienza/competenza/risorse organizzative del soggetto proponente, con particolare riferimento alla tipologia dell'azione proposta	100
3. istituzione di partnership e definizione di accordi con le autorità istituzionali competenti o altri attori in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti	120
4. motivazioni del progetto e analisi dei contesti aziendali, settoriali, territoriali	150
5. qualità della progettazione: chiarezza degli obiettivi, completezza dell'articolazione del progetto, validità delle metodologie previste, modalità di valutazione e certificazione	170
6. «cantierabilità» delle azioni previste	100
7. trasferibilità dei risultati ottenuti (prodotti o modelli di intervento) in una logica di sistema, con particolare riguardo alla promozione dei patti formativi locali	140
8. coerenza del piano finanziario rispetto alla proposta progettuale, analiticità delle voci di spesa, rapporti fra costi e risultati previsti, eventuale contributo privato	100
PUNTEGGIO MASSIMO GLOBALE . . .	1000

Il comitato tecnico redige ed approva la scheda di valutazione contenente l'articolazione del punteggio per ciascuna macroarea, stabilendo un punteggio minimo per la finanziabilità dei progetti.

Il comitato tecnico, al termine della valutazione, redige una graduatoria, che viene approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

13. *Obblighi del soggetto attuatore.*

Il soggetto attuatore deve dichiarare nella domanda, autocertificata ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, che il medesimo progetto non è stato ammesso a cofinanziamento nell'ambito del FSE, di altri programmi o iniziative comunitarie o a valere su fondi nazionali.

Gli obblighi sono precisati nell'atto di concessione che sarà sottoscritto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il soggetto attuatore.

Il soggetto attuatore deve far pervenire la documentazione richiesta per l'atto di concessione, inclusa la documentazione prevista all'art. 17 della legge n. 68/1999, comprovante il rispetto degli obblighi derivanti dall'osservanza della legge medesima, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del progetto.

Nel caso in cui il soggetto attuatore si identifichi con una costituenda ATI, la costituzione di quest'ultima deve avvenire nei modi di legge entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, pena l'esclusione dal finanziamento.

Le attività dei progetti devono avere inizio entro trenta giorni dalla sottoscrizione del predetto atto, pena la revoca del contributo.

Il soggetto attuatore deve fornire le informazioni richieste per le attività di monitoraggio e valutazione previste per il programma operativo nazionale «Assistenza tecnica e azioni di sistema» Obiettivo 1.

Il soggetto attuatore deve, altresì, inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su modulistica predisposta e con cadenza stabilita dallo stesso, la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute.

Il rapporto finale deve essere consegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro e non oltre i trenta giorni successivi alla data di conclusione delle azioni.

Il soggetto attuatore deve assicurare, pena la revoca del finanziamento «l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento» (reg. CE n. 1260/99, art. 34, punto 1, lettera *e)*, da realizzarsi attraverso l'istituzione di un adeguato sistema contabile, correlato alla contabilità generale, al fine di poter definire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo. Tale sistema dovrà, altresì, consentire di poter dimostrare la congrua ripartizione dei costi indiretti di progetto e di funzionamento tra le diverse attività svolte.

A tal fine il soggetto attuatore deve utilizzare il programma applicativo, fornito dal MLPS, per la gestione finanziaria ed il controllo delle attività e, in ogni caso, deve predisporre gli atti necessari per eventuali visite ispettive, che potranno essere effettuate per verificare l'effettività della spesa sostenuta durante lo svolgimento del progetto.

14. *Erogazione del finanziamento.*

I pagamenti avvengono secondo le procedure che regolano il trasferimento dei contributi da parte della Commissione europea, come stabilito all'art. 32 del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio.

In particolare, i pagamenti assumono la forma di primo acconto, di rimborsi intermedi e rimborsi a saldo.

I rimborsi intermedi e i rimborsi a saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute dal soggetto attuatore e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

15. *Aiuti di Stato.*

I contributi eventualmente configurabili come aiuti di Stato sono concessi unicamente secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.

16. *Modalità e termini di presentazione della domanda.*

Il dossier di candidatura, composto dalla documentazione di cui al punto 10, dalla domanda di finanziamento di cui all'allegato 2 e dal formulario di presentazione del progetto, debitamente compilato, deve pervenire in busta chiusa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - U.C.O.F.P.L. divisione III, vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma, entro le ore 14 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*; se inviato a mezzo postale (pubblico o privato), deve pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine indicato. Non fa fede il timbro postale di spedizione. Se il sessantesimo giorno coincide con un giorno festivo, la data ultima di presentazione sarà quella del giorno successivo.

Sulla busta deve essere indicato in calce a destra «Programma operativo nazionale assistenza tecnica e azioni di sistema Obiettivo 1» e l'indicazione del mittente.

Le domande pervenute successivamente al termine suddetto sono dichiarate inammissibili.

17. *Altre informazioni.*

Copia del presente avviso e degli allegati può essere ritirata presso il MLPS - UCOFPL divisione III - vicolo d'Aste, n. 12 - 00159 Roma, previa esplicita richiesta al seguente numero telefonico: 06/43587843; è disponibile anche all'indirizzo internet www.europalavoro.it

ALLEGATO 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori

---

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Azioni di Sistema

Programma Operativo Nazionale "Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema" Ob. 1 - Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1 2000-2006 Decisione Commissione europea N° C (2001) 635 del 22 marzo 2001

Avviso 9/2001

Proponente: ______________________________

Titolo del progetto: ______________________________

Ogni formulario deve:

- essere compilato in maniera leggibile (si consiglia di allegare il supporto magnetico sul quale è digitato il progetto)
- sottoscritto dal legale rappresentante del proponente (nel caso di costituenda o costituita ATI dal legale rappresentante dell'organismo capofila – mandatario - ai sensi dell'art. 47 del DPR.n. 445/2000)
- essere inviato, in duplice copia, insieme alla domanda in carta semplice al: ***Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ufficio Centrale O.F.P.L. - Div.III, Vicolo D'Aste, 12 - 00159 - Roma.***

Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola proposta progettuale

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE			
numero protocollo		*numero fascicolo*	

1. Il soggetto proponente

1.1 DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

____

1.2 NATURA GIURIDICA

____

1.3 TIPOLOGIA ENTE

- ❑ Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) , anche in via di costituzione
- ❑ Istituti di ricerca, pubblici o privati
- ❑ Organismi preposti alla gestione degli strumenti della programmazione nagoziata
- ❑ Consorzi di impresa
- ❑ Enti Bilaterali

1.4 INDIRIZZO SEDE LEGALE

Via ______________________________
Città e CAP ______________________________
Provincia __________
Telefono __________
Fax __________
E-mail __________

1.5 ANNO DI COSTITUZIONE __________

1.6 UBICAZIONE SEDI OPERATIVE

1.7 RAPPRESENTANTE LEGALE ______________________________

PERSONA DA CONTATTARE ____________________ FUNZIONE SVOLTA ____________________

1.8 Competenza specifica in materia di formazione continua e della ricerca

Il soggetto proponente deve dimostrare una comprovata esperienza di almeno tre anni nel settore della ricerca e nella realizzazione di interventi di formazione continua a carattere innovativo o di sistema (max 1 pagina). Nel caso il soggetto proponente si identifichi con una ATI, anche in via di costituzione, pur se tale requisito deve essere posseduto solo dal soggetto capofila dell'ATI stessa, e possibile indicare l'esperienza degli altri soggetti facenti parte del raggruppamento.

1.9. Esperienze pregresse nell'ambito di attività formative, di ricerca, di sperimentazione ecc. finanziate da fondi pubblici nazionali (stato, regioni, etc.) e/o comunitari e risultati conseguiti (max 1 pagina) indicare gli identificativi dei progetti.

1.10 Numero e qualifica dele risorse professionali interne e collaboratori stabili all'organismo (esclusi consulenti e collaboratori occasionali).

1.11 appoggio bancario

Banca .... Agenzia ....

C.C. .... ABI .... CAB ....

Nel caso di ATI, anche in via di costituzione, tutti i soggetti associati o associandi devono rispondere alle indicazioni richieste dal punto 1.1 al punto 1.10, ad esclusione del punto 1.11 (appoggio bancario), che deve essere indicato solo dal soggetto capofila dell'ATI stessa.

2. Il Progetto

2.1 TITOLO DEL PROGETTO

2.2 CONTESTO GEOGRAFICO INTERESSATO DAL PROGETTO
(Indicare la/le Regione/i interessate dal progetto)

☐ Campania ☐ Molise ☐ Puglia ☐ Basilicata

☐ Calabria ☐ Sicilia ☐ Sardegna

2.3 COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO
L. ____________ **Euro** ____________

Finanziamento F.S.E. (70%)
L. ____________ Euro ____________

Finanziamento Fondo di Rotazione (30%)
L. ____________ Euro ____________

Eventuale contributo aggiuntivo pubblico (*)
L. ____________ Euro ____________

Eventuale contributo aggiuntivo privato (**)
L. ____________ Euro ____________

(*) Specificare il tipo di contributo (allegare delibera di impegno)
(**) Se tale contributo proviene da un Ente diverso dal proponente, allegare la dichiarazione di tale Ente, dalla quale si evinca l'importo totale del contributo e la natura dello stesso.

2.4 DATA PREVISTA DI AVVIO ____/____/____

2.5 DATA PREVISTA DI CONCLUSIONE ____/____/____

2.6 DURATA IN MESI DEL PROGETTO: |_||_|

2.15 Strutturazione del progetto per fasi, indicando per ogni fase:

obiettivi;
contenuti/attività;
metodologie;
strumenti e materiali;
caratteristiche e numero dei partecipanti ai moduli formativi (quando siano previsti);
durata dell'azione.

2.16 Pianificazione temporale del progetto (cronogramma per fasi e/o azioni. Le azioni devono essere attuate continuativamente.

Fase	Mesi											

2.17 Organizzazione e risorse umane che si intendono impiegare nel progetto (max 2 pagine).

Descrivere come le risorse umane saranno impiegate nel progetto individuando il numero e profili delle risorse umane coinvolte nel progetto (risorse interne, collaborazioni coordinate, consulenze esterna, direzione, coordinamento, segreteria, amministrazione, eventuali docenze per le attività seminariali, tutoraggio ed altre eventuali funzioni).

3. Altri elementi caratterizzanti il progetto

3.1 Eventuali partnership attivate per la realizzazione dell'intervento.

Indicare il profilo e motivare la scelta.

3.2 eventuali accordi con i soggetti istituzionali territorialmente rilevanti per la realizzazione dell'intervento.

Indicare i soggetti e motivare la scelta.

3.3 Azioni di informazione e pubblicizzazione e diffusione dell'intervento (max 1 pagina).

3.4 Modalità di verifica e certificazione delle competenze aquisite se previsto un percorso formativo (max 1 pagina).

3.5 Modalità di monitoraggio del progetto di valutazione dei risultati intermedi e finali (max 1 pagina).

3.6 Descrizione sintetica del progetto (max 1 pagina).

4. Piano finanziario

Per quanto riguarda l'ammissibilità dei costi, si fa riferimento alle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale «Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE» n. 98 del 4 agosto 1995, n. 130/95 e n. 101/97, n. 43/99.

La contabilità inerente i progetti cofinanziati dal FSE deve rispettare quanto previsto dal Regolamento CE 1260/99, art. 34, punto 1, lettera *e)*, e resa facilmente riscontrabile da parte dell'organismo deputato alla verifica amministrativa in *itinere* ed *ex post*.

La documentazione contabile relativa, (copie dei cedolini paga dei dipendenti, registro didattico, registro di carico e scarico materiali didattici ed attrezzature, curricula e lettere di incarico di consulenti, docenti e collaboratori esterni, ecc.), deve essere tenuta presso le sedi di attività interessate. In caso di gestione contabile accentrata, tutta la documentazione probatoria deve essere comunque tenuta presso le sedi di attività in copia conforme.

Il piano finanziario va redatto sviluppando le voci previste nello schema allegato.

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO

Il Sottoscritto:

Nato a: Prov. il

Residente a: Prov.

Indirizzo:

In qualità di rappresentante legale dell'organismo presentatore del progetto in esame, dichiara, ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, che le informazioni contenute nel presente formulario corrispondono al vero.

Timbro e firma del legale rappresentante

ALLEGATO 2

(Facsimile della domanda di presentazione del progetto)

(domanda da autocertificare ai sensi della L. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni)

Spett.le
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali UCOFPL
Divisione III, Vicolo d'Aste, 12
00153 Roma

Il sottoscritto ______________________________
in qualità di legale rappresentante di ______________________________
____
indirizzo ______________________________
telefono ______________ fax ______________ e-mail ______________

CHIEDE

di essere ammesso al finanziamento del progetto di seguito specificato, nell'ambito del Programma Nazionale "Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema" Obiettivo 1 IT 161 PO 001 adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2001) n. 635 del 22 marzo 2001. Avviso ___/01.

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto (titolo) ______________
____

Il costo totale del progetto è così articolato:

- Finanziamento FSE *Lire* _______ *Euro* _______ __%
- Finanziamento Fondo Rotazione *Lire* _______ *Euro* _______ __%
- Eventuale altro contributo aggiuntivo pubblico *Lire* _______ *Euro* _______ __%
- Eventuale altro contributo aggiuntivo privato *Lire* _______ *Euro* _______ __%

TOTALE **Lire** _________ **Euro** _________ **100%**

Dichiara, altresì, che il medesimo progetto non è stato ammesso a contributo nell'ambito di programmi nazionali o regionali, né di altri programmi o iniziative comunitarie.

Si allega alla domanda:
- progetto esecutivo;
- piano finanziario;
- ...... (indicare tutti gli allegati).

Data e firma del legale rappresentante.

Piano Finanziario

	Indicatori di spesa	*IMPORTO COMPLESSIVO (Lire)*	*(Euro)*	*Finanziamento pubblico (Lire)*	*Eventuale contributo privato (Lire)*
1 Progettazione					
1.1 Ideazione					
1.2 Indagini di mercato					
1.3 Altro (specificare e dettagliare)					
2 Misure trasversali					
2.1 Analisi dei fabbisogni					
2.2 rilevamenti interviste, ecc.					
2.3 Orientamento e bilancio delle competenze					
2.4 Altro(specificare)					
3 Realizzazione di materiali/supporti/modelli relativi al progetto					
3.1 Definizione di modelli e strumenti (specificare e dettagliare)					
3.2 Costi relativi alla realizzazione degli strumenti supporti modelli (specificare e dettagliare)					
3.3 Altre voci (specificare e dettagliare)					
4 Formazione Docenti, Tutor, Orientatori, ecc.					
4.1 Attività formativa					
4.2 Altro(specificare)					
5 Attività Formativa e workshop					
5.1 Docenti	N. ___ gg. ___ Costo medio giornaliero ___				
5.2 Coordinamento	N. ___ gg. ___ Costo medio giornaliero ___				
5.3 Tutoraggio	N. ___ gg. ___ Costo medio giornaliero ___				
5.4 Spese di viaggio del personale docente	N. Viaggi ___ Costo medio per viaggio ___				
5.5 Spese di vitto e alloggio del personale docente	N. ___ gg. ___ Costo medio giornaliero ___				
5.6 Retribuzione allievi - se prevista (costo medio-orario per il totale delle ore di formazione previste nel progetto)					
5.7 Spese di viaggio degli allievi - se previste	N. Viaggi ___ Costo medio per viaggio ___				
5.8 Spese di vitto e alloggio degli allievi - se previste	N. ___ gg. ___ Costo medio giornaliero ___				
5.9 Materiali di consumo ed attrezzature					
5.10 Materiale didattico					
5.11 Altro (specificare)					
6 Funzionamento e gestione del progetto					
6.1 Coordinamento progettuale	N. addetti ___ gg. ___ Costo medio giornaliero ___				
6.2 Personale amministrativo e di segreteria	N. addetti ___ gg. ___ Costo medio giornaliero ___				
6.3 Consulenti esterni	N. addetti ___ gg. ___ Costo medio giornaliero ___				
6.4 Immobili	(indicare affitto, ammortamento e o leasing)				

	Indicatori di spesa	IMPORTO COMPLESSIVO (Lire) (Euro)	Finanziamento pubblico (Lire)	Eventuale contributo privato (Lire)
6.5 Spese generali di amministrazione (cancelleria, stampati, spese postali, telefoniche, di pulizia e manutenzione, ecc.)				
6.6 Attrezzature non didattiche				
6.7 Reti telematiche				
6.8 Spese di viaggio del personale non docente	N. Viaggi / Costo medio per viaggio			
6.9 Altro (specificare)				
7 Informazione e Pubblicità				
7.1 Pubblicizzazione dell'intervento				
7.2 Seminari informativi				
7.3 Altro (specificare)				
8 Pubblicazione e diffusione dei risultati				
9 Controllo qualità e verifiche intermedie e finali dell'intervento				
10 Altri costi (dettagliare)				
TOTALE				

NB: Relativamente alla sperimentazione formativa, se prevista, sulla voce "costo del lavoro", non può essere richiesto contributo pubblico. Questo può, tuttavia, costituire parte del contributo privato

01A11916

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 novembre 2001

Dollaro USA	0,8961
Yen giapponese	109,30
Corona danese	7,4480
Lira Sterlina	0,61620
Corona svedese	9,5117
Franco svizzero	1,4713
Corona islandese	94,61
Corona norvegese	7,9515
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,57435
Corona ceca	33,454
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,44
Litas lituano	3,5838
Lat lettone	0,5573
Lira maltese	0,4023
Zloty polacco	3,6844
Leu romeno	27855
Tallero sloveno	220,3197
Corona slovacca	43,370
Lira turca	1397000
Dollaro australiano	1,7665
Dollaro canadese	1,4272
Dollaro di Hong Kong	6,9896
Dollaro neozelandese	2,1595
Dollaro di Singapore	1,6325
Won sudcoreano	1179,27
Rand sudafricano	8,5780

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12143

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale «Daflon» nella forma e dosaggio 500 mg 30 compresse - Grecia.

Estratto decreto/IP n. 606 del 10 ottobre 2001

Titolare, specialità medicinale, Paese d'importazione, riconfezionamento secondario.

La società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, n. 3 - 20121 Milano, è autorizzata, mediante la procedura di importazione parallela ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, a commercializzare quantitativi di specialità medicinale DAFLON 500 mg 30 compresse, previa importazione di quantitativi del prodotto finito dalla Grecia contraddistinti dal numero di registrazione 33570/19-11-90.

La società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è autorizzata a riconfezionare la specialità medicinale importata dalla Grecia, presso l'officina Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C. sita in via per Origgio, n. 112 - Caronno Pertusella.

Composizione:

la composizione della specialità medicinale «Daflon» 500 mg 30 compresse importata dalla Grecia, come risulta dalla comunicazione dell'autorità estera, è la seguente:

principio attivo: frazione flavonoica purificata micronizzata pari a diosmina 450 mg, esperidina 50 mg;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, magnesio stearato, talco purificato;

rivestimento: cera bianca, glicerina, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicoli, sodio lauril solfato, ossido di ferro giallo, ossido di ferro rosso, titanio biossido, magnesio stearato.

Confezione autorizzata, numeri di codice, classificazione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992.

La confezione importata dalla Grecia e autorizzata, il codice ad essa assegnato nonché la classificazione ai sensi della legge n. 539/1993, sono di seguito riportati:

«Daflon» 500 mg 30 compresse;

codice 035292010 (in base 10) e 11P0VB (in base 32);

classificazione ai fini della fornitura: ricetta ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto, che ha validità dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela.

01A11722

Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale «Daflon» nella forma e dosaggio 500 mg 30 compresse - Spagna.

Estratto decreto/IP n. 605 del 10 ottobre 2001

Titolare, specialità medicinale, Paese d'importazione, riconfezionamento secondario.

La società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano, è autorizzata, mediante la procedura di importazione parallela ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, a commercializzare quantitativi di specialità medicinale DAFLON 500 mg 30 compresse, previa importazione di quantitativi del prodotto finito dalla Spagna contraddistinti dal numero di registrazione 816207:

La società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è autorizzata a riconfezionare la specialità medicinale importata dalla Grecia, presso l'officina Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C. sita in via per Origgio, n. 112 - Caronno Pertusella.

Composizione:

la composizione della specialità medicinale «Daflon» 500 mg 30 compresse importata dalla Spagna, come risulta dalla comunicazione dell'autorità estera, è la seguente:

principio attivo: frazione flavonoica purificata micronizzata pari a diosmina, 450 mg esperidina 50 mg;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, magnesio stearato, talco purificato, acqua purificata;

rivestimento: glicerina, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicoli, sodio lauril solfato, ossido di ferro giallo, ossido di ferro rosso, titanio biossido, magnesio stearato, cera bianca.

Confezione autorizzata, numeri di codice, classificazione ai sensi del decreto legislatilvo n. 539/1992.

La confezione importata dalla Spagna e autorizzata, il codice ad essa assegnato nonché la classificazione ai sensi della legge n. 539/1993, sono di seguito riportati:

«Daflon» 500 mg 30 compresse;

codice 035292022 (in base 10) e 11P0VQ (in base 32);

classificazione ai fini della fornitura: ricetta ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto, che ha validità dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela.

01A11723

Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale «Daflon» nella forma e dosaggio 500 mg 30 compresse - Francia.

Estratto decreto/IP n. 604 del 10 ottobre 2001

Titolare, specialita medicinale, Paese d'importazione, riconfezionamento secondario.

La società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano, è autorizzata, mediante la procedura di importazione parallela ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, a commercializzare quantitativi di specialità medicinale DAFLON 500 mg 30 compresse, previa importazione di quantitativi del prodotto finito dalla Francia contraddistinti dal numero di registrazione 328.660.0.

La società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è autorizzata a riconfezionare la specialità medicinale importata dalla Francia, presso l'officina Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C. sita in via per Origgio, n. 112 - Caronno Pertusella.

Composizione:

la composizione della specialità medicinale «Daflon» 500 mg 30 compresse importata dalla Francia, come risulta dalla comunicazione dell'autorità estera, è la seguente:

principio attivo: frazione flavonoica purificata micronizzata pari a diosmina 450 mg, esperidina 50 mg;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, magnesio stearato, talco purificato;

rivestimento: glicerina; idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicoli, sodio lauril solfato, ossido di ferro giallo, ossido di ferro rosso, titanio biossido, magnesio stearato.

Confezione autorizzata, numeri di codice, classificazione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992.

La confezione importata dalla Francia e autorizzata, il codice ad essa assegnato nonché la classificazione ai sensi della legge n. 539/1993, sono di seguito riportati:

«Daflon» 500 mg 30 compresse;

codice 035292034 (in base 10) e 11P0W2 (in base 32);

classificazione ai fini della fornitura: ricetta ripetibile;

durata di stabilità: 3 anni.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto, che ha validità dal giorno successivo alla sua pubblicaziane nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela.

01A11724

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riconoscimento della personalità giuridica del consorzio interuniversitario di ricerca denominato «Chimica del sistema suolo-pianta», in Bologna.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 2001 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del consorzio interuniversitario di ricerca denominato «Chimica del sistema suolo-pianta» con sede in Bologna.

01A11669

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società Intersind Fiduciaria S.r.l., in Bologna, ora Finec Investimenti S.p.a.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 2001, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto ministeriale 22 aprile 1998 alla società Intersind Fiduciaria S.r.l., con sede legale in Bologna, iscritta all'ufficio registro imprese presso la CCIIAA di Bologna al C.F. n. 04207810377 è dichiarata decaduta per modifica dell'oggetto sociale, della forma giuridica e della denominazione variata in Finec Investimenti S.p.a.

01A11668

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651258/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500

€ 0,77